

TORNATA DEL 24 NOVEMBRE 1863

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi* — *Interpellanza del deputato Belluzzi circa il decreto 11 ottobre 1863 sulle Società dei tiri a segno* — *Critiche del deputato Miceli, e sua proposizione di revoca* — *Parole del ministro per l'interno Peruzzi in difesa del decreto* — *Opposizione del deputato Lazzaro* — *Repliche* — *Reiezione dei voti motivati dai deputati Belluzzi, Miceli e Mosca.* — *Presentazione di disegni di legge: nuovo catasto nei comuni di Lucca e di Viareggio; iscrizione in bilancio delle spese già votate per riparazioni a guasti di fiumi nell'Emilia; concessione e convalidazione di crediti per la ferrovia ligure.* — *Seguito della discussione generale del disegno di legge per l'approvazione del trattato di commercio e convenzione di navigazione colla Francia* — *Parole in favore del deputato Ara, e sue proposte di modificazione sul dazio d'importazione sulle sete* — *Considerazioni del deputato Ricci, e sua proposta circa la tassa sui nostri legni che esercitano la pesca* — *Osservazioni del ministro per la marineria Cugia in favore della convenzione* — *Dichiarazione del ministro per l'agricoltura e commercio Manna e sua presentazione di un disegno di legge per lo stabilimento di magazzini generali, e di certificati di deposito* — *Considerazioni del deputato De Cesare.* — *Lettura e svolgimento di un disegno di legge del deputato Crispi per pensione a destituiti politici siciliani.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

NEGROTTI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

9499. La congregazione di carità di Recanati invoca dalla giustizia del Parlamento che sia decretata la nullità della bolla 3 giugno 1748, e che l'opera pia detta di *Santa Maria di Castelnuovo* sia reintegrata nel possesso del suo patrimonio onde possa usarne secondo la benefica sua istituzione.

9500. Paolino Nicastro, già presidente della Corte suprema di Palermo, e Sebastiano Barbagallo, già procuratore generale della Corte criminale di Siracusa, si lagnano di essere stati entrambi destituiti dalla prodittatura senza regolare esame, e chiedono che dietro severa inchiesta venga revocata la loro destituzione e siano conseguentemente ammessi alla pensione che loro spetta a termini della legge 25 gennaio 1823.

9501. Il corpo insegnante dell'Università di Pavia sottopone alla Camera alcune sue osservazioni relative alla proposta applicazione dell'articolo 2 della legge 31 luglio 1862 ai professori dell'Università stati destituiti, pregandola a volerne tener conto nella discussione che sta per aprirsi su quell'oggetto.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Hanno fatto i seguenti omaggi:

Il colonnello Martines cavaliere Domenico — Cenno

analitico intorno agli studi e le opere dell'italiano matematico Francesco Maurolico, da Messina, copie 2;

Griffoli Girolamo, di Firenze — Figure complesse, riflessioni psicologiche sulle diverse misure dell'angolo, copie 5;

Deputato Carlo Possenti, ingegnere — Opuscolo intitolato: *Difesa del progetto di legge di congruaglio provvisorio dell'imposta fondiaria*, copie 500.

MACCHI. Prego la Camera ad acconsentire che venga dichiarata d'urgenza la petizione segnata al numero 9487. Il signor Molinari, che è autore di questa petizione, già da anni si rivolge al Ministero per invocare quello che egli crede dovutagli giustizia, e che, a quanto pare, il Ministero non ritiene tale. Essendosi il petente per ciò rivolto alla Camera, io la prego a volere che sia, al più presto possibile, data evasione alla sua istanza.

(È dichiarata d'urgenza).

BRIGANTI-BELLINI BELLINO. Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione segnata col numero 9499, colla quale la congregazione di carità e molti cittadini della città di Recanati domandano che sia abolita una bolla che tolse dei beni che appartenevano all'orfanotrofio per darli al seminario. Domando che questa petizione sia al più presto possibile riferita e dichiarata d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza).

DAMIS presta giuramento.

PRESIDENTE. L'onorevole deputato Lanza, colpito

da grave sventura domestica, chiede un congedo di dieci giorni.

Se non vi sono opposizioni, il congedo si intenderà accordato.

(È accordato).

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO BELLAZZI SOPRA UN DECRETO RELATIVO ALLE SOCIETÀ DEL TIRO A SEGNO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la interpellanza del deputato Bellazzi circa il decreto 11 ottobre 1863 sulle società del tiro a segno.

Il deputato Bellazzi ha la parola.

BELLAZZI. Può accadere delle ottime istituzioni che talvolta abbiano bisogno di essere assoggettate a nuove regole; ma bisogna che queste regole, principalmente quando vengono dal Governo, non siano contrarie alla libertà, e non impediscano lo sviluppo delle istituzioni medesime, invece di facilitarle e di estenderle.

Il decreto 11 ottobre intorno alle società del tiro a segno è creazione di troppo pavido potere; è decreto non voluto da impero di circostanze, non richiesto da alcuna utilità; però ha commosso gli amici delle libere popolari istituzioni, perchè scorgesi in esso grave indizio di quell'arbitrio che tende a limitare l'esercizio del diritto di associazione.

Indipendentemente da ciò il decreto in discorso, esigendo una quasi militare uniformità nell'azione delle singole società, cui si impone anche il modo nella nomina delle direzioni, la presentazione dei programmi alle autorità, la modificazione degli statuti già approvati e vigenti, viola la libertà, dal cui esercizio soltanto possono svolgersi le forze vive della nazione.

Le società del tiro al bersaglio balenarono alla mente di generosi cittadini e furono quel dì in cui si comprese avere l'Italia bisogno di cingersi di ferro veramente suo. Abilissimi raggiri, mancate promesse di potenti, paurose gelosie di autorità creantisi fantasmi per procurarsi il misero piacere e la più misera gloria di combatterli, le tergiversarono nei loro primordi; accondiscendenze al mascherato partito retrogrado, accondiscendenze a pretese di potenze amiche e nemiche ne impedirono la propagazione, finchè Governo, Parlamento e Nazione vennero nel savio consiglio di favorirle, di proteggerle. Iseritti fra i soci del tiro nazionale, i membri di una augusta famiglia, se da una parte si continuò la gloriosa tradizione in quella di rendere popolare l'uso delle armi, dall'altra si salutò in tutta Italia la speranza che si volesse davvero attendere all'armamento nazionale. E cento e cento società del tiro a segno, di cui cinquanta nella sola provincia di Como, sorsero fra il plauso universale.

Ma a questo plauso il decreto 11 ottobre fa subentrare il timore, anzi la certezza che le società del tiro a segno si scioglieranno.

LAZZARO. Domando la parola.

MICELI. Domando la parola.

BELLAZZI. Cosicchè lo scopo e la propagazione delle stesse nell'intera Penisola è differita a tempo ben lontano.

E, doloroso a dirsi! ciò accade in Italia precisamente in questi giorni in cui nelle altre parti d'Europa si arma poderosamente, per non essere sorpresi dagli avvenimenti, per non essere delusi nelle speranze per tanti anni nutrite.

Nell'articolo 14 del decreto in discorso è detto: « In nessun tiro di gara dato dalle società provinciali, mandamentali, comunali o private saranno ammesse rappresentanze di società o guardie nazionali non comprese nella rispettiva circoscrizione territoriale. »

Con queste disposizioni il Governo ha un mezzo indiretto per impedire ai cittadini italiani tiratori l'intervento ai tiri di gara; però con tali disposizioni non solo si mette un ostacolo gravissimo allo sviluppo dell'istituzione, ma anche al consolidamento dello spirito di concordia, di unione che un buon Governo deve ad ogni costo favorire e proteggere.

L'Italia saluta da parecchi anni nei liberi tiri di gara provinciali un mezzo potentissimo a far scomparire perfino la memoria delle divisioni municipali fomentate già dalle espulse signorie straniere. Ed a buon diritto: imperocchè quanto valgano questi liberi convegni a stabilire la concordia e la pace anche nei tempi di guerra civile lo provano i tiri cantonali e federali della Svizzera antica e moderna.

Quanta forza poi derivi ad una nazione dagli stessi liberi convegni è provato dai fatti che seguirono le parole nel tiro di Arau all'indirizzo di una potenza minaccianta invasione del territorio elvetico, quando fu detto « che gli stranieri potevano essere ospiti nella Elvezia, come gli Austriaci a Sempach, i fieri Borgognoni nella cappella di Morat, come le innumerabili truppe del Delfino nella sacra terra di San Giacomo. » Quanta forza derivi anche agli stessi Governi dai medesimi liberi tiri di gara fa fede l'effetto del tiro di San Gallo. A quel tiro Luigi Napoleone Bonaparte presentava la bandiera del cantone di Turgovia, e, abilissimo anche nel maneggio della carabina, otteneva il premio d'un'aquila viva.

L'effetto di quel tiro fu d'ispirare al Governo elvetico titubante sufficiente energia per resistere alle esigenze dell'intera Europa, alle minacce della Francia stessa, onde tutelare un proscritto che da anni è salutato ora imperatore dei Francesi, e che, forse senza volerlo, dava al nostro Governo il savio consiglio di far prospere i tiri a segno, allorchè diceva: *Siate oggi soldati di un grande esercito, sarete domani cittadini di una grande nazione.*

Il governo non può, non deve, col mantenimento dell'articolo 14, impedire lo sviluppo della istituzione del tiro, riconosciuta dal paese come fonte di forza, come causa di affratellamento fra provincia e provincia, di morte alla rivalità fra paese e paese; che d'altronde favorisce l'industria nazionale, promuove fabbriche

TORNATA DEL 24 NOVEMBRE

d'armi nostre, accresce il movimento commerciale, stabilisce rapporti di conoscenza e di simpatia, vincola insomma gli animi degl'Italiani in un affetto, in un proposito, quello di voler essere nazione una e indipendente del tutto.

Non si dica bastare l'annua riunione del tiro nazionale. In contrario protesta tutta l'Italia mandando perfino da lontanissimi villaggi i suoi doni ai tiri provinciali.

A conferma del vero valga il fatto dei doni mandati in questi giorni al tiro provinciale di Genova dai montani villaggi della Valle Assina, da Milano, da Como, da Lodi, da Brescia e da altre molte provincie, tra le quali mi è caro nominare Nizza, Trento, Mantova, Venezia e Roma... Ora comprenda il Governo dai doni mandati a Genova dalle provincie oppresse se convenga a lui, che aspira al vanto di tutore della libertà, restringere la circoscrizione dei tiri provinciali di gara. I confini d'onde possono accorrere gli emulanti tiratori italiani sono quelli d'Italia. Chi restringe tali confini offende la libertà, la toglie al tiratore: il tiratore senza libertà è corpo senz'anima, è macchina buona tutt'al più a servire di puntello al dispotismo, come avviene di alcuni tiratori della Stiria e del Vorarlberg.

Coll'articolo 14° non solo si uccide l'istituzione dei tiri in genere, ma in particolare si uccide il tiro nazionale.

La storia dei tiri cantonali svizzeri, corrispondenti ai provinciali nostri, è là per provarci come fin dal secolo xv da essi tiri cantonali ebbe origine, e fu mantenuto il tiro federale equivalente al nostro nazionale. L'esperienza di 350 anni prova che i tiri cantonali, come esistono nella Svizzera, hanno resa la istituzione dei tiri creatrice della operosità guerriera di quella nazione.

Gli esempi, o signori, non vanno trascurati.

Impedito l'intervento delle rappresentanze delle altre società ai tiri provinciali di gara, voi togliete lo spirito di emulazione che è la vita dei tiri al bersaglio. Tolto lo spirito di emulazione, togliete i contatti frequenti con questi, le frequenti occasioni delle promesse di ritrovo alla solenne palestra del tiro nazionale; così questo a poco a poco andrà deserto, come deserti andranno i tiri provinciali ridotti alle meschinissime porzioni di semplici tiri d'esercizio.

Il Governo, invece di fare decreti dannosi a tanto utile istituzione, avrebbe dovuto seguire l'esempio degli antichi Governi della Svizzera e dell'Alsazia, e perfino di alcuni legati pontificii che negli antichi tempi professero questa istituzione; e meglio ancora farebbe continuando, in favore dei tiri, l'opera incominciata nel secolo xvi da Emanuele Filiberto e nel secolo xviii da Carlo Emanuele della guerriera dinastia di Savoia. Dovrebbe il Governo essere eccitato a così agire dalla buona riuscita ottenuta nella istituzione dei tiri a segno dal generale Garibaldi, tanto benemerito della istituzione medesima. Ma il buon esito di essa io credo

compromesso, ove il decreto 11 ottobre non venga abrogato, o se non lasciasse speranza di impossibilità nell'attuazione.

I tiri di gara hanno sempre avuto in tutti i tempi una grande forza di attrarre persone, malgrado gravissimi ostacoli. Al tiro di Berna del 1483 vennero tiratori da lontanissimi paesi, sostenendo la pena di tre, quattro, cinque giorni di viaggio a piedi; agli antichi tiri della Svizzera, del secolo xv, intervennero tiratori d'Augusta, d'Ulma, di Norimberga, di Roma. E sì, onorevoli signori, che in quei tempi gli ostacoli delle comunicazioni erano ben più gravi di quelli di certi decreti!

Senza ricorrere ad esempi stranieri di tempi antichi valgano quelli dei tempi nostri. Intervenero compagnie di svizzeri ai nostri tiri provinciali, principalmente a quelli della Valtellina, a Sondrio nel 1860, a Tirano nel 1861, a Bormio nel 1862.

Ora l'onorevole ministro dell'interno impedirà egli a' tiratori stranieri d'intervenire alle nostre gare dei tiri provinciali? Resisterà egli alla continuazione d'un fatto che consolida la fratellanza dei popoli? Io non lo credo, perchè lo reputo bastantemente liberale. E non impedendo l'intervento agli stranieri, come lo impedirà ai nazionali, per il solo motivo che siano nati o dimoranti in una piuttosto che in un'altra circoscrizione territoriale?

Io credo dunque inattuabile il decreto dell'11 ottobre. E lo credo inattuabile e da condannarsi gravemente anche per il disposto degli articoli 3° e 13°.

In virtù di quegli articoli molte società saranno forzate ad espellere dal loro seno cento e cento soci aventi l'età tra i 17 e i 21 anni. Con quegli articoli si respingono dalla società i non dimoranti nella circoscrizione provinciale, mandamentale, comunale. Conseguentemente se a taluno venisse pensiero di concorrere nel procurare un tiro al bersaglio a qualche povero comune, ov'egli non abitasse in quello, far ciò non potrebbe.

Grave detrimento viene ancora all'istituzione perchè si escludono dalle società i giovani che non abbiano compiuto il 18° anno; o che, avendolo compiuto, non abbiano la licenza del padre, della madre o del tutore.

In tal modo la gioventù italiana, alla quale noi colle società del tiro al bersaglio offriamo occasione di far uso moralissimo e patriottico del proprio denaro, è dal Governo impedita di abituarsi per tempo nel fare sacrifici a vantaggio della causa nazionale, mentre non s'impedisce alla stessa gioventù di sciupare in altri modi, nè morali, nè patriottici, il proprio peculio.

E quasi non bastasse tutto questo apparato di pastoi per allontanare la gioventù italiana dalle società del tiro al bersaglio, bisognava estendere le esclusioni anche ai tiri di gara.

Ma come potremo noi soddisfare a tante minuziose disposizioni?

Come chiedere all'ingresso dei tiri di gara a questo

e a quello l'atto di nascita, l'attestato di licenza del padre, della madre, del tutore? E come domandare questi documenti ai giovani principi reali che o soci o invitati mantengono lodevole costume d'intervenire ai tiri provinciali?

In tal modo la scuola delle libere armi cittadine, da cui devono escire per tempo abili tiratori per la valorosa armata, per la brava guardia nazionale, è resa impotente a conseguire il suo scopo, l'educazione militare della gioventù.

I nostri giovani devono sentirsi ben profondamente umiliati sapendo come nell'Inghilterra e nella Francia, nella Germania, nel Belgio e nella Svizzera, nel Tirolo, nella Stiria e nel Voralberg tutti i giovanetti possono addestrarsi nell'uso delle armi, salve le debite precauzioni, negli stabilimenti dei tiri a segno.

E la umiliazione della italiana gioventù dev'essere ben dolorosa, quando sapranno che nella vicina Svizzera, persino le giovinette non ancora trilustri guadagnano premi d'onore ai tiri federali e cantonali.

In prova di ciò sta il fatto di Marianna Meier di Malters che quattordicenne conseguiva il premio d'onore al tiro di Lucerna.

Io potrei enumerare nello stesso decreto altre e non poche disposizioni dannose all'istituzione del tiro a segno; ma per brevità osserverò soltanto riguardo all'articolo 5 che, essendo la istituzione dei tiri a segno eminentemente popolare, non si può ammettere nemmeno la possibilità della esclusione dalla presidenza delle loro direzioni di certi benemeriti cittadini. Voglio dire di quei patrioti, d'antico stampo, i quali, dopo essere accorsi a versare il loro sangue sui campi delle patrie battaglie, ritornarono in seno della vita privata.

Quanto valgano il senno, la operosità di tali illustri patrioti a rendere fiorenti le patrie istituzioni fanno testimonianze le opere del non mai bastantemente compianto colonnello Simonetta. Alla gloria del nome di quel valoroso cittadino si collega gran parte del progresso della istituzione del tiro a segno in Italia. E mi è caro tributare qui all'estinto amico un meritato elogio. Cittadini del carattere di Simonetta sono parecchi invidiati a noi da tutte le nazioni: la possibilità che questi siano esclusi dall'aver parte nella direzione delle libere istituzioni non è ammissibile, come l'ammette il decreto.

Ora quali sono i motivi che provocarono il decreto 11 ottobre? Non fatti di perturbato ordine pubblico nei tiri di gara già dati in parecchie provincie italiane, come a Milano, Como, Bergamo, Brescia, Sondrio, Tirano, Bormio, ecc., con festa e tranquillità grande delle popolazioni.

Non violazioni dell'articolo 5 del decreto 11 agosto 1861, con cui è stabilito che le società abbiano ad essere indipendenti tra loro. Non indizi che le società tendano ad altro scopo che non sia del loro istituto. Non isventure successe nel maneggio delle armi principalmente a danno della gioventù. Non pericoli poli-

tici, perchè tutto si fa alla luce del sole, perchè i programmi ed i manifesti sono pubblicati dei mesi prima, perchè mesi prima si invitano le autorità militari, le autorità civili, le autorità municipali, le rappresentanze del valoroso esercito, quelle della guardia nazionale; perchè gli stessi guardiani e caricatori delle armi si cercano tra i valorosi nostri soldati del corpo bersaglieri o artiglieri. Ora, se vi fosse fantasma di pericolo, il Governo avrebbe tempo di conoscerlo e di dissiparlo.

Nessuna ragione adunque giustifica il regio decreto 11 ottobre 1863, se non è quella del vizio ministeriale di voler tutto accentrare intorno al Governo a costo anche d'intralcicare i passi della libertà e il progresso della pubblica amministrazione.

Si parla del continuo di discentramento; è tempo di metterlo in pratica.

Bisogna che il Governo comprenda il popolo italiano non esser più bambino e poter esso, sopra certe strade, camminare da sè, smettendo il vezzo di voler tutto fatto dal Governo, di vedere tutto fatto dal Governo.

È egli sicuro il Governo dell'appoggio della maggioranza del paese? Se sì, buon pro gli faccia: ma è questa una ragione di più perchè egli lasci libero sviluppo alle libere istituzioni.

L'istituzione del tiro a segno è pianta che deve durare per secoli in Italia; però deve crescere rigogliosa nell'atmosfera della libertà, e non essere soffocata, intristita dall'arbitrio ministeriale di mutabili decreti. Questa istituzione destinata a dare difensori a qualunque angolo d'Italia, abili maneggiatori d'armi all'esercito, alla milizia cittadina, a promuovere lo spirito di affratellamento, a renderci forti e temuti all'estero, se deve essere regolata diversamente, deve esserlo almeno da una legge del Parlamento e non da un decreto ministeriale.

Però concludo proponendo il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita l'onorevole ministro dell'interno a revocare il decreto dell'11 ottobre 1863 relativo alle società del tiro a segno. »

PERUZZI, ministro per l'interno. Ho sentito che alcuni onorevoli deputati hanno chiesto di parlare. Se fosse per aggiungere osservazioni a quelle fatte dall'onorevole Bellazzi sopra il decreto, io pregherei l'onorevole presidente a chieder loro se volessero prendere la parola prima di me, e così io potrei poi rispondere a tutti nel tempo stesso.

PRESIDENTE. Interrogherei dunque prima l'onorevole Lazzaro se voglia parlar prima od aspettar dopo.

LAZZARO. Per la stessa ragione per la quale il ministro vuol parlare dopo dei deputati che hanno ora chiesto la parola, io intendo di parlare dopo di lui. (*ilarità a sinistra*)

Alcune voci. Il ministro parla quando vuole.

PRESIDENTE. Interrogo ora il deputato Miceli se intenda parlare prima del signor ministro o dopo.

MICELI. Io parlerò prima del ministro.

PRESIDENTE. Ebbene parli.

MICELI. Io confesso d'aver letto stamane la prima volta il decreto riguardante il tiro a segno nazionale, perchè, quando sulla *Gazzetta Ufficiale* si pubblicò questo decreto, io non era a Torino. (*ilarità*) Non vi è ragione a ridere. Io sapeva l'esistenza del decreto ed i commenti che vi si fecero; ma credo che per un cittadino, e più per un deputato sia in certo modo una colpa il non conoscere nei loro precisi termini alcuni atti importantissimi emanati dal Potere. Faceva poi questa dichiarazione per iscusare me stesso, che, non avendo avuto cognizione esatta del decreto prima di qualche ora fa, non possa discorrervi in modo adeguato all'argomento.

E in verità è stata grandissima la mia sorpresa in vedere come quasi tutti gli articoli che lo compongono siano in contraddizione col principio da cui esso sembra ispirato. Incomincia quivi a parlarsi dei tiri *a gara*, e questo nome, più volte ripetuto, fa comprendere che dallo stesso onorevole ministro dell'interno neppure si tentasse di disconvenire che la molla principale per dare slancio a questa istituzione sia di eccitare il sentimento di emulazione.

Sopra l'emulazione che nasce tra i componenti delle varie società, sopra l'emulazione d'una società con l'altra è stabilita la durevole esistenza, il progresso e la forza di queste istituzioni, affinchè possano compiere la missione cui sono destinate. E nel mentre il signor ministro vede la necessità di stabilire questa gara, si adopera con tutti gli sforzi nei più importanti articoli a distruggere siffatto movente, e carica di tali catene gl'individui e le società che io sono costretto a mostrarmi ancor più rigoroso dell'onorevole Bellazzi, e credere che il signor ministro abbia fatto questo decreto, non per regolare, ma per uccidere l'istituzione dei tiri a segno.

Ecco, signori, alcune delle osservazioni che ho fatto sul decreto, le di cui conseguenze siamo chiamati a valutare. Questo decreto a me sembra assolutamente incostituzionale, perchè lo Statuto proibiva al signor ministro la facoltà di emettere le disposizioni in esso contenute. Si tratta senza dubbio di società che riguardano un interesse nazionale. Abbiamo le società nazionali, le provinciali, le mandamentali, le comunali, fin anco le private, tutte tendenti a preparare i cittadini al maneggio del fucile; a far sì che essi fossero strenui e destri battaglieri, quando i bisogni della patria li chiamassero alla guerra.

Ebbene, stando ciò, domando io: nell'organizzazione di queste società, che sono una istituzione nazionale, il signor ministro potea prendersi l'arbitrio di sconoscere lo spirito e le parole dello Statuto, il quale garantisce la libertà delle associazioni, la libertà delle riunioni, la libertà individuale, che vengono evidentemente compromesse e menomate dal suo decreto? Queste libertà sono gravemente offese dall'articolo 5° in cui è proibito che in ciascuna società interven-

gano rappresentanti di altre società. È canone di giurisprudenza che ciò che dalle leggi non è espressamente vietato è implicitamente permesso. Lo Statuto non contiene il divieto delle rappresentanze: esse sono state permesse finora, nè poteva essere altrimenti senza offendere un diritto incontestabile, che da tanti anni si è esercitato con vantaggio dell'istituzione e del paese.

Le società dei tiri dovrebbero ora limitarsi ad essere composte soltanto d'individui nati nelle circoscrizioni provinciali, mandamentali e comunali a cui ciascuna di esse appartiene; nelle solennità in cui i cittadini sogliono invitarsi a gareggiare di abilità e di destrezza, l'emulazione dichiarata necessaria dallo stesso signor ministro trova chiuso il campo in cui era solita a far le sue prove. È proibito al giratore di una provincia o di un comune che partecipi all'arringo che si tiene in un'altra provincia o in un altro comune qual rappresentante della società cui desso appartiene.

Nessuno potrà mai contrastare alla mia opinione che sia violata la libertà individuale dei cittadini e quella di riunione, impedendo loro di costituirsi ed agire come rappresentanza legale.

La proibizione dovrebbe venire da qualche legge, e ciò non è nel fatto, ed alla eccezione riguardo alle associazioni armate si è finora provveduto col permesso dell'autorità politica locale.

Il diritto di associazione nessuno potrà negarlo, e nemmeno l'onorevole signor ministro, il quale a questo proposito enunciò una volta delle nobili e generose idee; quantunque sembri che poi le abbia dimenticate, non solo redigendo il decreto dell'11 ottobre, ma ben anche in tutti i casi in cui si è trovato in presenza di questo indispensabile diritto.

Finora si è deluso questo privilegio del libero cittadino con scaltri pretesti, con l'addurre l'esistenza di anormali circostanze, con la promessa di apposita legge; ma giammai si era osato negarlo, giammai arditamente menomarlo, come ora si fa con un decreto che lo circonda di legami e d'inciampi.

L'articolo 3° stabilisce l'età dei soci. E perchè mai il ministro col decreto ultimo ha stabilito il minimo dell'età dei soci a diciotto anni, mentre i decreti anteriori, quei del 1° aprile e 18 agosto 1861, lo fissavano a sedici? Io non credo che la razza italiana dal mese di aprile 1861 al mese di ottobre o settembre 1863 sia degenerata, sia divenuta rachitide, che abbia perduta la forza del corpo, della intelligenza e del cuore.

Io non veggio, o signori, che gl'Italiani di quest'anno non sieno più gl'Italiani di due anni fa. Ed è veramente troppo il pretendere che in Italia un giovane di diciassette anni, di sedici o di meno, non debba credersi idoneo ad esser socio di un tiro al bersaglio, e non cominci la sua scuola di preparazione al campo delle patrie battaglie!

Ah! non rechiamo questo oltraggio alla nostra va-

lorosa gioventù, che a quattordici ed a quindici anni ha saputo combattere e morire per la indipendenza e la libertà del paese!

In Italia un giovane a quindici, a sedici anni potrà mai credersi non atto ad apprendere l'esercizio della carabina, e si vorrà che aspetti fino a diciotto anni compiti?

Ma siamo un poco più orgogliosi, o signori; abbiamo migliore concetto dei nostri giovani, che sono la speranza e saranno la gloria d'Italia.

Non sappiamo che giorni fa l'Austria condannò a molti anni di ferri il giovine conte Morolin, un veneto a quattordici anni, come uno dei capi di un comitato rivoluzionario che attendeva alla insurrezione ed alla liberazione della Venezia? Non sappiamo noi forse che il contegno di quel giovanetto ha fatto stupire i nostri nemici? Ebbene, gl'Italiani a quattordici anni possono aver l'onore di una condanna di ferri dall'Austria, e per il nostro ministro dell'interno bisogna che ne abbiano diciotto, perchè si apparecchino a degnamente versare il loro sangue ed a misurarsi coi nostri oppressori?

Noi abbiamo esempi del grande eroismo della nostra gioventù in tutte le età. Il mio amico Musolino, mandato il 1849 a parlamentare coi Francesi che bombardavano Roma, potrà dirvi e potrà narrarvi la meraviglia e l'ammirazione che gli espressero i nostri nemici, perchè dagli spalti della eterna città udiano voci frequenti di fanciulli gridare all'erta nel cuor della notte ai compagni, perchè quelle sacre mura non fossero violate da piede straniero. Ed i Francesi dichiararono al mio amico Musolino la loro ammirazione non solo perchè tanto ardore e tanto patriottismo si annidasse nel cuore di quei fanciulli dalla tenera voce, ma bensì che serbassero la disciplina e durassero le fatiche dei vecchi soldati! Oh che splendide virtù suole ispirare nei giovanetti l'amore della patria, di quali azioni li rende mai capaci! Ed a costoro, che sanno così ben morire e vincere, negherassi il diritto di addestrarsi a maneggiare l'arma che rende l'animo audace ed apre al campione della patria il sentiero della gloria immortale? (*Sensazioni*).

Il signor ministro non vorrà contraddirmi se io francamente e ricisamente gli dico che quest'articolo il quale tanto limita l'età dei soci tende alla distruzione assoluta dei tiri.

Art. 5. La presidenza della direzione debbono averla i comandanti della guardia nazionale. E perchè mai le libere società che attendono ad ammaestrare i giovani al bersaglio non dovranno scegliere essi medesimi il capo nel quale abbiano maggior fiducia? E perchè questo capo deve essere loro assegnato dall'arbitrio dell'autorità, oppure dal caso, che ha creato comandante della guardia nazionale un tale che potrà essere un egregio cittadino, ed essere nello stesso tempo non abbastanza bene accetto qual presidente della direzione? Non sa forse l'onorevole ministro dell'interno, non sappiamo noi tutti che sovente l'antipatia o la simpatia

che si ha pel presidente della direzione decide della rovina o della prosperità di essa? Io fo poi notare, o signori, che l'onorevole signor ministro Peruzzi peggiora anche in questa parte della presidenza il decreto 1° aprile e quello 18 agosto 1861. In essi è detto che il presidente della direzione deve essere il comandante della guardia nazionale oppure un'autorità municipale designata dal prefetto.

Io non accetto nè l'uno nè l'altro perchè desidero pienissima libertà, ma non posso a meno di soggiungere all'onorevole signor ministro che le non lievi restrizioni già esistenti sono state dal suo stupendo decreto notevolmente accresciute. Si tolga quest'altra catena dal collo delle povere società, siano esse del tutto libere nella scelta della presidenza; altrimenti le funeste conseguenze saranno incalcolabili.

Veniamo all'articolo 23.

L'articolo 23 parla della riproduzione degli statuti che si esige come un obbligo di tutte le società di tiro esistenti.

Signori, sarà conseguenza di quest'altro malaugurato articolo, che le società le quali ora si reggono bene sui loro statuti, saranno costrette a mutarli, e da questa mutazione dovrà venir danno o rovina.

D'altronde quest'obbligo importa che il signor ministro si crederà nel diritto di mettere uniformità in tutti gli statuti e regolamenti che reggono le società che esistono nello Stato.

Voi comprenderete che quest'uniformità negli statuti dovrà essere una delle cagioni di morte per le società; ciascuna di esse vive secondo le proprie forze, secondo le proprie abitudini, secondo gl'istinti particolari a ciascun paese, secondo le circostanze che l'attorniano. L'uniformità degli statuti e dei regolamenti diventerà come una camicia di forza, che inceppa i movimenti, toglie i vantaggi preziosi della spontaneità della vita, ne infeeolisce l'energia e riduce in breve tempo nel nulla.

Io scorgo nel decreto alcuni articoli coi quali il signor ministro Peruzzi ha creduto di sorreggere l'esistenza delle società dei tiri, come, per esempio, quello in cui dichiara l'indipendenza di un tiro dall'altro e quello che promette sussidi. Ma questi piccoli vantaggi si perdono nel mare magno degl'inconvenienti, cui, stando il decreto, bisognerebbe andare incontro.

Io perciò prego la Camera che se crede veramente utile l'istituzione dei tiri non le faccia mancare il terreno che possa darle nutrimento: questo terreno non può essere che la libertà, e se si vogliono dare soccorsi non debbono imporsi condizioni. Il decreto di ottobre distrugge ogni libera azione dei soci: esso è mortale e bisogna abolirlo.

Io ricordo, o signori, che in Genova alla società del tiro nelle feste solenni venivano le rappresentanze delle altre città italiane e quelle della Svizzera. A me consta che questo fatto, massime l'aspettativa delle rappresentanze svizzere, era potente motivo che metteva la società genovese nella nobile premura di non abbas-

sarsi in faccia agli stranieri. L'Italia sa quali benefici risultati le dessero le libere società de' suoi figli nel 1859 e nel 1860. I Genovesi che erano in condizione fiorento diedero alla patria il drappello dei carabinieri, i cui servizi furono sì altamente proclamati dal generale Garibaldi.

Se dopo queste lezioni di una storia vivente, se a dispetto della logica si volesse sostenere il decreto dell'onorevole ministro dell'interno, io non esagererei ripetendo che non si vogliono regolare le società dei tiri a segno, ma si vogliono spegnere. La Camera potrà riparare; essa impedirà questa sciagura ed accetterà l'ordine del giorno dell'onorevole Bellazzi, che io appoggio con tutte le mie forze.

PERUZZI, ministro per l'interno. Io non mi sarei aspettato a che questo decreto formolato nell'intendimento di ordinare le diverse disposizioni che si riferivano alle società del tiro a segno ed assicurare il conseguimento dello scopo di quest'istituzione, dovesse sollevare una così fiera burrasca.

Dopo lo splendido risulamento delle gare del primo tiro nazionale di Torino il Governo vide quanti germi vi fossero in questa istituzione da essere fecondati, perchè l'armamento della nazione, oramai condotto così innanzi mercè la distribuzione di ben sei o settecento mila fucili alla guardia nazionale del regno, potesse produrre i frutti da cavarne all'occorrenza, facendo che, oltre alle armi buone, vi sia chi ben sappia servirsene quando la patria ci chiami alle prove supreme.

A tal uopo io ripresi in esame i decreti che davano norma a questa materia, emanati allorquando si era incerti e sopra la convenienza di promuovere i tiri a segno, e sopra i modi di favorirli, quando taluni opinavano che questa istituzione esser potesse argomento di pericolo piuttosto che di forza, ed altri parevano volersene giovare a sfogo di passioni partigiane piuttosto che per il bene generale della nazione.

Queste preoccupazioni, io lo dico schiettamente, non ebbero influenza sull'animo mio allorquando studiai questa questione. Io mi sono consigliato con uomini esperti nella materia, e le disposizioni che ho preso sono state informate ad altri intendimenti che sinceramente esporrò alla Camera.

Ma prima di spiegare i motivi delle principali disposizioni del decreto 11 ottobre, state censurate dagli onorevoli oratori che mi hanno preceduto, mi si consenta di rigettare un'accusa che mi è stata mossa rimessamente dall'onorevole Bellazzi, vigorosamente dall'onorevole Miceli, ed è quella d'incostituzionalità.

La difesa, del resto, mi sarà agevolissima.

L'onorevole Miceli parlava di garanzie date dallo statuto al diritto di riunione e d'associazione; lasciando a parte ciò che concerne il diritto d'associazione, del quale altre volte è stato parlato, e limitandomi al solo diritto di riunione, del quale soltanto è parola nell'articolo 32 dello statuto, io credo che l'onorevole Miceli non avesse presente le disposizioni di questo articolo. Diversamente egli avrebbe ben ri-

cordato che là è riconosciuto il diritto di riunirsi senza armi: e qui noi siamo non solo dinanzi a riunioni, ma ad associazioni armate, le quali in conseguenza in qualunque ben ordinata e civile società debbono essere sorvegliate e regolate dal Governo.

L'onorevole Bellazzi vi ha detto che l'istituzione del tiro a segno esser deve una pianta, la quale sorta, dirò meglio risorta da poco tempo in Italia, deve crescere rigogliosa per il bene della nazione.

Può darsi che il metodo di coltura da me ideato sia men buono che quello dell'onorevole Bellazzi; ma io posso assicurare lui e la Camera che l'intendimento mio è stato ed è quello di far sì che questa pianta cresca e cresca rapidamente rigogliosa, come stimo necessario pel bene della nazione, imperocchè, o signori, sarebbe assurdo che un Governo il quale ha distribuito 700 mila fucili alla guardia nazionale del regno volesse porre ostacoli a che questi 700 mila cittadini armati imparino a bene servirsi di queste armi che loro ha fornito con tanta spesa.

BELLAZZI. Domando la parola.

PERUZZI, ministro per l'interno. Si dice che il decreto, e particolarmente la disposizione dell'articolo 14, distruggono l'emulazione, la gara, la quale è la base e lo scopo di questa istituzione.

Io in verità esito alquanto ad addentrarmi in discussioni relative ad una materia della quale personalmente pochissimo mi intendo; e se posso avventurarmi a ciò, egli è che mi sono sempre confortato del consiglio di uomini espertissimi, i quali da moltissimo tempo hanno promosso l'istituzione dei tiri a segno.

Il concetto generale del decreto è di far sì che questa sia, per così dire, un corollario dell'istituzione della guardia nazionale, e che le due istituzioni si aiutino l'una l'altra.

Quindi nel decreto vi sono varie disposizioni, le quali colla legge sulla guardia nazionale strettamente sono connesse. Esegnatamente osserverò come relativamente all'età si sono precisamente presi i termini degli articoli 9 e 13 della legge della guardia nazionale, la quale dispone all'articolo 9:

« Tutti i regnicoli in età dagli anni ventuno ai cinquantacinque sono chiamati al servizio della milizia comunale nel luogo del loro domicilio reale, ecc.

« I giovani in età d'anni diciotto ai ventuno potranno, sulla loro richiesta, e col concorso del padre, della madre, del tutore o del curatore, venire aggregati alla milizia comunale, » ecc.

Ora questi precisi termini sono stati trasfusi in uno degli articoli del decreto 11 ottobre 1863.

A giustificare questa concordanza, oltre i motivi che vi sono per la guardia nazionale, vi era anche quello della efficacia dell'obbligazione che questi giovani assumerebbero nel far parte della società, cioè l'obbligazione di partecipare agli oneri dei soci, come partecipano ai diritti ed ai vantaggi che loro dà l'associazione.

Del resto sopra questo proposito, spiegato schietta-

mente come io abbia trasfuso l'articolo 9 della legge della guardia nazionale nel decreto dell'11 ottobre, secondo il concetto generale che informava questo decreto, io, in verità, sono assai impressionato delle osservazioni che ha fatte l'onorevole Bellazzi. E sebbene a proposito dei giovinetti che tanto si distinsero nell'assedio di Roma, per confessione degli stessi Francesi che ne fecero menzione di lode all'onorevole Musolino, come il signor Miceli ci ha detto, io debbo osservare che probabilmente essi non avevano potuto partecipare all'istituzione del tiro a segno che a quell'epoca non esisteva; pur non ostante io non ho nessuna difficoltà di eseguire le disposizioni dell'articolo 1 del decreto ministeriale dell'agosto 1861, giacchè trovo giustissime le osservazioni fatte dall'onorevole Bellazzi relativamente alla istruzione de' giovanetti.

Ma relativamente all'articolo 14, sul quale mi pare che più particolarmente si siano concentrate le censure dell'onorevole interpellante ed anche del deputato Miceli, io debbo dire che l'esperienza sembra aver dimostrato come l'istituzione del tiro a segno, anzichè giovare del concorso dei cittadini di tutti i comuni, di tutti i mandamenti, di tutte le provincie a' vari tiri comunali, mandamentali e provinciali, ne sia anzi intisichita e ritardata nel suo sviluppo. Imperocchè pochi abili tiratori vanno girando di comune in comune, di mandamento in mandamento, di provincia in provincia e vi conseguono tutti i premi, col che impediscono i tiratori del luogo di esercitarsi, tolgono la gara fra quelli che gareggiar possono fra loro, e scoraggiscono coloro i quali vorrebbero far parte delle società; talchè li determinano o a ritirarsi quando vi siano entrati o ad astenersi dall'entrarvi. (*Segni di approvazione*)

Questi esempi ci dà la statistica di molti tiri, e particolarmente citerò quelli dei dintorni della città di Torino, i quali hanno in gran parte cessato appunto perchè un piccolo numero di abili tiratori torinesi andavano in giro le domeniche nei tiri vicini vincendo tutti i premi, perchè più abili che i tiratori locali; e facevan sì che questi cessassero di contribuire al tiro; ed anzi basta, o signori, che gittiate uno sguardo sopra i risultati dei tiri di quasi tutte le parti d'Italia, per trovarvi quasi sempre gli stessi nomi fra i premiati. Ma, io vi domando, se questa è un'emulazione veramente utile. Che cosa importa alla nazione italiana di avere 50 o 100 Guglielmo Tell, quando avesse 500,000 cittadini i quali non sapessero servirsi dei loro fucili? Io preferisco non avere i 50 o 100 Guglielmo Tell, ed avere 400 o 500,000 cittadini i quali tirino press'a poco con eguale abilità; e perciò bisogna fare che essi possano effettivamente gareggiare fra loro, e che non sieno scontenti dalla certezza di essere soverchiati da coloro i quali ne fanno quasi uno studio speciale, quasi una professione: ed anzi io so che questa gara per guadagnare premi nei tiri tende in Italia, da qualche tempo, a diventare una vera professione; e taluno mi ha assicurato che vi sieno persino delle società che in-

tenderebbero costituirsi per andare ai vari tiri d'Italia a prender premi.

Se voi avete, per esempio, in un comune vicino a Torino, a Milano, a Genova, a Firenze voi avete 100 militi nazionali che fanno parte della società, e questi militi abbiano tirato pochissimo, e che la gara sia fra questi, egli è probabile che questa riuscirà efficace, e durerà; è probabile che questi 100 militi potranno tirare quel numero di colpi che è consentito dal numero dei tiratori; laddove se addosso a questi 100 piombano due o tre abilissimi tiratori, quando i 100 vedranno che non è possibile per essi il prendere un premio, ma che tutti saranno presi da questi sopravvenuti, è evidente che i 100 militi cesseranno dal contribuire e dal tirare, e saranno permanentemente quello che sono adesso, cioè non sapranno maneggiare le armi. Ed infatti, o signori, io so che al tiro provinciale di Milano, il quale ebbe felici risultamenti mercè le cure di quei benemeriti promotori, e fra gli altri di quel colonnello Simonetta che abbiamo avuto la disgrazia di perdere, ed al quale a me pure piace pagare un tributo di lode, so, dico, che al tiro provinciale di Milano non si poterono tirare da ogni individuo in media che 60 colpi in un giorno, appunto per questo concorso di gente venuta di fuori; mentre i pratici di questa materia mi assicurano che, perchè un tiro possa riuscire veramente efficace, bisogna che si tirino circa 300 colpi.

Nel sistema che il decreto dell'11 ottobre avrebbe istituito che cosa abbiamo?

Noi abbiamo i tiri comunali, che sono il primo stadio di gara fra individui: abbiamo i tiri mandamentali che sono un secondo stadio di gara e fra individui e fra società comunali o private; abbiamo i tiri provinciali i quali sono per la gara fra gl'individui, le società comunali e le mandamentali; e finalmente, in questo modo avendo formato, mercè di ciascuno di questi nuclei, di ciascuno di questi corpi di tiratori costituiti a seconda del decreto, avendo formato, dico, i più abili, quelli che sono più capaci di rappresentarli al tiro nazionale, ecco che dopo un tempo sufficiente perchè possano apparecchiarsi alla gara del tiro nazionale essi vengono a questa nobile palestra generale a dar prova di quello che si sappia nei vari comuni, nei vari mandamenti, nelle varie provincie, e così a riportare nella propria provincia, nel proprio mandamento, nel proprio comune o la soddisfazione di aver meritato un premio o la speranza di poterlo meritare nell'anno successivo. Che se invece noi diamo a tutti i tiri provinciali, a tutti i tiri mandamentali, a tutti i tiri comunali il carattere di tiri nazionali, voi vedete come rimpicciolisca l'importanza del tiro nazionale; basterà che in una provincia, in un comune, in un mandamento vi sia un ricco signore o un'associazione che spenda le 50, le 100 mila lire per soddisfare la vanità del paese o di alcuni individui, ed eccovi un tiro più grande, più bello, più attraente che il tiro nazionale. E così perderà lustro il tiro nazionale, il quale, se-

condo me, deve essere una festa nazionale di primo ordine, la prima di tutte le nostre feste nazionali, perchè è quella cui è raccomandata un'istituzione che io credo importantissima al compimento dei nostri destini.

Ora, io lo ripeto, posso essermi ingannato, ma questo è il concetto dal quale è informato il decreto dell'11 ottobre 1863.

Sebbene, o signori, questo sia stato il precipuo concetto, come ho avuto l'onore di esporre, che ha informato il decreto 11 ottobre 1863, e segnatamente l'articolo 14, io non posso però astenermi dal pregare la Camera di voler portare altresì la sua considerazione sopra l'importanza politica dell'istituzione del tiro a segno, e sulla necessità che questa istituzione sia regolata da seri ordinamenti governativi e da misure le quali impediscano che possa divenire un'arma di gare cittadine tali da compromettere non solo la pubblica sicurezza, ma altresì l'istituzione stessa. Imperocchè il giorno in cui queste associazioni armate fossero in un sol punto stromento di un partito qualunque, quel giorno, signori, i timori che pur troppo esistono rispetto a questa istituzione verrebbero a risorgere con più forza. Ed io credo, o signori, che col mantenere questa istituzione in certi confini, noi le assicuriamo quello sviluppo che in avvenire potrà permettere anche maggior libertà.

Finalmente, signori, si è parlato dell'articolo 5 relativo alla presidenza, e quest'articolo 5 mi pare invero che non abbia avuto la fortuna d'essere perfettamente inteso dagli onorevoli preopinanti e segnatamente dall'onorevole Miceli; imperocchè l'articolo 5 dice: « Le società provinciali, mandamentali e comunali sono presiedute dal comandante della guardia nazionale, se vi esiste un comando superiore, una legione od un battaglione, in difetto altri ufficiali della guardia nazionale sono designati dall'autorità politica della provincia. »

Ora l'onorevole Miceli diceva: e che, voi volete imporre coll'arbitrio governativo un presidente alle libere società del tiro! Io gli replico che prima di tutto non sarebbe l'arbitrio che imporrebbe questo presidente, imperocchè questo presidente è un cittadino chiamato a comandare la milizia cittadina in seguito dei voti ottenuti dai suoi commilitoni, liberi cittadini anch'essi e indipendenti da qualsivoglia arbitrio ministeriale. Gli rispondo in secondo luogo che questo è relativo alle società provinciali, mandamentali e comunali le quali non possono eleggere all'infuori delle ricordate persone. Vi hanno le società private cui questa limitazione non è per nulla imposta.

E del resto l'anzidetta limitazione era già stabilita dai decreti precedenti, imperocchè l'articolo 3 del decreto 1861 diceva: « La presidenza apparterrà ai comandanti della guardia nazionale ed alle autorità municipali di cui nell'articolo 2 della legge, ecc. Dove esiste un battaglione la direzione del tiro è affidata al comandante della guardia nazionale; nei comuni

dove non esiste un battaglione della guardia nazionale i direttori del tiro potranno nominarsi dall'autorità governativa. » Si vede adunque che, se vi ha novazione, ciò è in un senso di maggiore larghezza.

Non credo che mi rimangano altre obiezioni intorno a questo decreto cui mi convenga rispondere.

Io ripeto, o signori, quello che ho già avuto l'onore di dire, che questo decreto è stato emanato al seguito di studi e di informazioni degli uomini più competenti che mi sono fatto un onore ed un dovere di consultare; e che questo decreto, senza disconoscere le necessità politiche, le quali non devono mai essere perdute di vista dal Governo quando si tratta di associazioni armate, ha avuto per principale intendimento di assicurare il prospero sviluppo di una istituzione che sommaramente sta a cuore al Governo.

Il Governo, col ritardare la pubblicazione del decreto e col dichiarare alla Società genovese che esso non l'avrebbe applicato al tiro già convocato pel primo di dicembre, ha già dimostrato come non fosse animato da un gretto spirito di impedire le istituzioni già esistenti. Esso darà tutto il tempo necessario perchè le istituzioni esistenti si uniformino a questo decreto senza correre il rischio di vedere menomata la loro importanza od incagliata quella vita che di gran cuore loro augura prospera e lunga.

Ma io credo che sarebbe oggi sommamente inopportuno il modificare le disposizioni di questo decreto e segnatamente dell'articolo relativo all'istituzione dei tiri provinciali, mandamentali e comunali.

Per quanto mi venne assicurato, in Svizzera le cose procedono il più delle volte così, non perchè vi sia una legge che così disponga, ma perchè l'esiguità dei premi toglie generalmente i motivi di andare ai tiri degli altri cantoni.

Ho qui un prospetto di certi tiri e vedo infatti che vi sono premi di 15, di 20 lire, il massimo credo sia di 200 lire; si intende quindi perfettamente come non vi sia interesse di fare un viaggio per questo motivo. Ma in Italia dove, come ben dicevano gli onorevoli preopinanti, vi sono dei forti premi, si osserva il fatto che accennava poco fa, di persone le quali percorrono i vari tiri per ottenere i premi: locchè io sono ben lungi dal biasimare, chè anzi mostra l'amore che questi cittadini hanno a quest'istituzione, ma che a senso di uomini esperti da me interrogati può grandemente nuocere allo sviluppo dell'istituzione stessa.

E qui finisco collo sgombrare dall'animo di uno degli onorevoli preopinanti il timore che manifestava, cioè, che le conseguenze della disposizione di quest'articolo 14 sieno tali da impedire persino ad individui di un altro mandamento, di un'altra provincia di mandare dei premi...

MICELI. (*Interrompendo a bassa voce*) Parlava di rappresentanze, non di premi.

PERUZZI, ministro per l'interno. Si rassicuri l'onorevole preopinante, tutti possono mandare dei premi a qualunque tiro comunale, provinciale, mandamentale:

ed anzi io credo che in questo più che nel contrastare il premio ad individui di quel mandamento, di quella provincia, di quel comune stia il modo di dimostrare l'affezione che si ha al tiro nazionale ed il desiderio che dovunque abbia pronto e grande sviluppo. (*Bene!*)

MICELI. Io non parlava di premi, signor ministro...

PRESIDENTE. Domandi la parola quando vuol parlare.

MICELI. Era per una rettificazione.

PRESIDENTE. Anche per una rettificazione favorisca domandare la parola, che io gliel'accorderò, come gliel'accordo adesso.

MICELI. Io non parlava di premi, non asseriva che non si potessero mandar premi da un comune all'altro, da una provincia all'altra; diceva che non si potevano mandare rappresentanze.

PRESIDENTE. Il deputato Lazzaro ha facoltà di parlare.

LAZZARO. Quando io ho domandata la parola era per convalidare con alcuni fatti riguardanti il tiro provinciale di Napoli un'asserzione dell'onorevole Bellazzi; ma una volta che il signor ministro dell'interno ha creduto domandare se io tra gli altri intendeva parlare prima o dopo, ed io avendo scelto di parlare dopo, sono lieto di questa mia risoluzione, poichè in questo modo mi si porge il destro di fare alcune osservazioni su ciò che ha detto l'onorevole signor ministro. Davvero, se io non avessi per lui della stima, direi che questo è uno di quei decreti che i ministri sottoscrivono senza leggere; io questo non dico, ma dal modo col quale l'onorevole ministro dell'interno lo ha sostenuto parrebbe quasi che la cosa fosse tale.

Il signor ministro ci dice ch'egli ha fatto atto di fede.

PERUZZI, ministro per l'interno. No!

LAZZARO. Che egli si è consigliato con alcune persone competenti, e naturalmente ha avuto fiducia in ciò che queste persone hanno detto, e su questo io ho nulla a ridire, poichè non tutto si può fare col proprio criterio, e quando si ha fiducia in qualche persona, si fa ordinariamente quello che queste persone suggeriscono.

Ma a parte quest'atto di fede o di fiducia del ministro dell'interno, io faccio osservare come le sue intenzioni nelle quali egli si trincerava non sono disconosciute da alcuno; egli si assimilò ad un agricoltore che intende adoperare dei mezzi di coltura per una tal pianta per far sì che prosperi, e se essa non prospera, aggiunse, cambio metodo.

Io riconosco nel ministro la buona volontà, perchè non è possibile che in questa Camera sieda chi non intende che il paese si armi, ma la questione sta nel vedere se il modo proposto dal signor ministro sia quello che conduca all'armamento del paese, o non piuttosto con quello che intendiamo noi non si raggiunga più facilmente questo scopo.

Il signor ministro, secondo me, anzichè raggiungere

lo scopo col suo decreto ha ottenuto uno scopo contrario, massime nelle provincie meridionali, poichè la società del tiro a Napoli si è sciolta, e mi si assicura anche che in Lombardia produsse il medesimo effetto, e che nella provincia di Milano specialmente diverse società tendono a sciogliersi.

E la ragione è chiarissima. Come volete che società costituite su basi libere, che avevano facoltà di scegliere il loro presidente dagli statuti formati da esse medesime, oggigiorno si sottomettano a prescrizioni vessatorie, a prescrizioni che inceppano ogni andamento della società, a prescrizioni che separano piuttosto che unire?

Ogni cittadino che si rispetta ha creduto che non era possibile mantenere in piedi una società di tiro sulle basi di questo decreto; ed ecco perchè non esistono più, e debbo dire, con mio dispiacere, che questa istituzione del tiro provinciale in Napoli cominciava a prosperare realmente, tanto che il Consiglio provinciale aveva anch'esso concorso per far prosperare in quelle provincie quell'istituzione, dove certamente non è esuberante l'iniziativa da parte dell'autorità. Ora, mentre si era sulla via del progresso e si sperava qualche cosa di buono nella istituzione del tiro, ecco il decreto che viene a distruggere tutto il bene che si era fatto.

Una volta che la libertà dei soci è vincolata da quelle pastoie, da quelle formalità, è impossibile una società; ecco dunque come i mezzi adoperati dal signor ministro conducono ad un risultato opposto a quello che egli disse di prefiggersi.

Il signor ministro finalmente, elevandosi ad un concetto, ha detto che questa legge, nella mente di lui, rappresentava un corollario della legge sulla guardia nazionale.

In verità io non so comprendere come oggi, quando tutti gl'Italiani sono concordi a riconoscere che la legge del marzo 1848 non si attagli all'Italia unita, oggi non si pensi non solo a modificare la legge, ma il signor ministro pensi far decreti che sono il corollario della medesima.

In questo modo noi andiamo molto indietro; e se il signor ministro avesse, nella formazione del decreto, pensato un poco a ciò che è la legge del 4 marzo, io credo che egli avrebbe pensato due volte prima di creare con un decreto un corollario della stessa.

Intanto io ricorderò all'onorevole ministro per l'interno come la legge sulla guardia nazionale mobile, diversa da quella del 4 marzo, ammette l'età di sedici anni per quelli i quali debbono farne parte; ora gli domando io, perchè egli in questo decreto tenne presente la legge del 4 marzo 1848, legge fatta per le sole antiche provincie, e non piuttosto quella sulla guardia nazionale mobile che è fatta per tutto il regno, la quale ammette l'età di sedici anni per coloro che vi sono chiamati?

L'onorevole ministro certo ha bastante intelligenza da poter comprendere come nelle diverse parti d'Italia

l'età in cui i giovani sono capaci al servizio cambia visibilmente; dimodochè, se pur vogliamo ammettere che l'età di venti anni fosse adeguata per l'ammissione al tiro in queste provincie settentrionali, il caso era ben diverso per le provincie meridionali d'Italia; dunque se l'età si sviluppa diversamente nelle diverse provincie del regno, a seconda dell'indole degli abitanti, il signor ministro nella formazione di questo decreto doveva guardare maggiormente alla legge sulla guardia mobile, che ammette un'età più confacente per tutti, che non alla legge sulla guardia nazionale del 1848.

Ma ciò è poco; noi abbiamo, o signori, ancora la legge sul reclutamento, che dice che a 17 anni uno può essere ammesso come volontario nell'esercito, e noi sappiamo i buoni servizi che nell'esercito hanno reso i nostri giovani volontari; ora stando al principio invocato dal signor ministro per l'interno, noi non potremmo avere neppure più dei volontari nell'esercito regolare, e tanto meno io comprendo come questo infelice decreto possa chiamarsi il naturale corollario di un principio che non è ammesso, non è riconosciuto dalle leggi che regolano la materia per tutto il regno.

Ma il signor ministro si è preferibilmente voluto fermare sull'articolo 14, perchè sopra di esso i miei onorevoli amici che seggono da questo lato, Bellazzi e Miceli, vi si sono maggiormente arrestati.

Nel combattere i giudizi degli amici miei il signor ministro si è fermato su certe circostanze di fatto troppo minute, perdendo affatto di vista la grande idea dei tiri nazionali. Le sue osservazioni intorno ai danni supposti dalla concorrenza mi sembrano così piccine che io non saprei neppure come, nè da che lato afferrarle! Che cosa sono quei piccoli premi, quelle piccole gare, quelle piccole passioncelle per cui un individuo possa indursi ad andare o non al tiro a fronte delle grandi idee dell'armamento nazionale e della potenza del nerbo del paese, quando la gioventù è esercitata al tiro fin dalla prima sua adolescenza?

Ma, signor ministro, eleviamoci a più alti principii, al principio del bene generale, non perdiamoci in questioni minute di dettaglio, le quali costituiscono quel pessimo tra i metodi che voi continuamente seguite, metodo che dicesi empirismo della politica.

A fronte adunque dei lievissimi inconvenienti messi avanti dal ministro dell'interno, noi dobbiamo porre avanti i grandi principii dell'armamento del paese e non perderci nelle frazioni di paese, villaggio o mandamento.

Noi dobbiamo considerare nel loro complesso nazionale tutti i comuni d'Italia, e noi dobbiamo essere indifferenti che i giovani che vanno al tiro, si costituiscono più in un modo che nell'altro, gli uni cogli altri.

Con quest'articolo voi avete creato immensi ostacoli tra diversi paesi d'Italia; voi in tante città diverse avete innalzato altrettante barriere; le vostre disposizioni sono baluardi che voi mettete allo affratellamento che noi vogliamo fare ad ogni modo. Non ba-

sta armare le braccia, bisogna armare gli animi; nè ciò si ottiene dividendo, incoraggiando piccole gare di altri tempi.

Ma io voglio concedere al signor ministro che dalla concorrenza dei tiratori di diverse provincie o di diverse comuni nascesse qualche inconveniente in ordine alla concorrenza; voglio seguire per un momento il signor ministro in questo campo di piccole cose e di meschini giudizi. Or bene, il rimedio pur ci era. Si sarebbe potuto infatti conciliare ogni cosa, stabilendo che una parte dei premi, supponiamo i due terzi, fossero riservati agli abitanti del comune che stabilisce il tiro, l'altro terzo a quelli che vi concorressero da altri comuni.

In questo modo non si sarebbe guastato la istituzione e si sarebbe evitata una disposizione, con cui si viene a sancire con atto solenne nella questione delle armi la frazionalità dell'Italia.

Quanto poi alla costituzionalità del decreto, l'onorevole ministro si è trincerato dietro l'articolo 32 dello Statuto. Egli dice che di associazioni si è parlato molto e lungamente. Lo sappiamo che se n'è parlato molto; ricordiamo un certo progetto di legge presentato, poi ritirato; ricordiamo i giudizi prima e dopo, ricordiamo che deputati e ministri, che prima deputati d'opposizione e poi come deputati ministeriali avessero parlato del diritto di associazione. Sappiamo tutto, e il paese anche lo sa. Non ci fermiamo su queste cose che ci fan male: questi fatti sono troppo noti, ed essi per altro appartengono alla storia del paese.

Ma l'articolo 32 dello Statuto può veramente invocarsi in questo proposito? Io credo di no, perchè in esso si parla di associazioni armate, cioè di quelle in cui gli accorrenti si riuniscano colle armi alla mano. Nel tiro invece i soci non sono armati, non è quello un assembramento con armi nel senso che la legge non autorizza; nel tiro le armi, e poche, si trovano sopra il luogo, i soci vi si recano per esercitarsi; come si potrà qui applicare questo articolo 32?

Il Governo, in virtù dell'articolo dello Statuto, può benissimo regolare l'esercizio delle associazioni, ma il Governo non può vietare assolutamente ai cittadini di qualunque età siano di far parte di queste associazioni.

Quindi credo che fosse giusta l'osservazione dell'onorevole Miceli, e che l'articolo del decreto messo a confronto dell'articolo dello Statuto sia veramente incostituzionale. Oltre di ciò ammettendo ancora che nello Statuto non ci sia assicurato questo diritto, io non riconoscerei nel Governo la facoltà di vietare tutto ciò che nello Statuto non è chiaramente assicurato.

Ciò che non è vietato da una legge speciale, trattandosi specialmente d'un gran diritto le cui basi sono nel giure comune, il Governo non può vietarlo. Il Governo avrebbe dovuto presentare una legge alla Camera, perchè il Parlamento si fosse occupato di questa grave questione, ed allora solamente il paese avrebbe potuto credere legale e costituzionale un decreto che fosse

stato per la legge ciò che i regolamenti sono per le leggi e pei decreti.

Conchiuderò con queste brevi parole: uno dei difetti dell'amministrazione non solo d'oggi, ma di quelle che l'hanno preceduta in questi tre anni, si è d'aver fatti troppi decreti, troppi regolamenti, come uno dei difetti del Parlamento è d'aver fatte troppe leggi. Meglio sarebbe farne a meno d'un buon numero che invece di ordinare hanno disordinato; meglio sarebbe stato diminuire tanti regolamenti, circolari, che inceppano la libertà dei cittadini, creando ad ogni passo pastoie, incagli ed inciampi; meglio infine sarebbe stato affidarci più liberamente al buon senso, alla rettitudine del paese che in molti casi ha dimostrato di aver più diritura di quel che ne ebbero coloro che lo governarono.

PERUZZI, ministro per l'interno. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PERUZZI, ministro per l'interno. L'onorevole deputato Lazzaro mi ha accusato di aver firmato questo decreto senza leggerlo...

LAZZARO. Non l'ho detto.

PERUZZI, ministro per l'interno. Io ho detto la verità quando espose alla Camera che, non intendendomi molto di questo argomento (non son tiratore) (*Si ride*), aveva consultate delle persone pratiche in questa materia. Ora debbo far osservare all'onorevole Lazzaro che nel suo discorso egli è caduto due volte in quel peccato di non leggere, di cui ha rimproverato me; imperocchè egli ha asserito che col nuovo decreto si toglie alle società il diritto che finora avevano di nominarsi un presidente.

Ora nell'articolo 2 del decreto 1° aprile 1861 io leggo: « Dove esiste un battaglione della guardia nazionale la direzione del tiro è affidata al comando della guardia stessa. »

Inoltre l'onorevole Lazzaro ha detto che...

LAZZARO. Scusi; legga l'altro articolo del decreto.

PERUZZI, ministro per l'interno. Ma le società private io l'ho già detto poc'anzi nel rispondere all'onorevole Bellazzi, non sono le società che oggi devono avere a presiederle il comandante della guardia nazionale.

Di più, l'onorevole Lazzaro ha osservato che, mentre io aveva tenuto presente la legge sulla guardia nazionale del 4 marzo 1848, non aveva tenuto conto della legge del 4 agosto 1861, che stabilisce che l'ammessione dei giovani per la guardia nazionale mobile, sia ai 16, anzichè ai 18.

Ora io leggo nell'articolo 7 della legge 4 agosto 1861: « Il contingente di ogni comune verrà formato nel rispettivo Consiglio di ricognizione, inscrivendovi prima tutti quei cittadini i quali, ancorchè non appartengano alla guardia nazionale, si presentino volontariamente e siano riconosciuti idonei a questo servizio, tanto per le loro qualità morali quanto per la loro fisica conformazione, purchè abbiano compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 40° di età. »

Poi dice all'articolo 11: « Il milite designato a far parte di un battaglione di guardia mobile potrà esser surrogato da un altro cittadino, il quale abbia non meno di 18 anni, nè più di 40 compiti di età.... »

Dunque, mentre ripeto che sull'età non ho nessuna difficoltà di far sì che con le cautele sancite dal decreto del 1861 si ammettano anche i giovani minori di diciott'anni, confermo che nè il decreto del 1861, nè la legge del 4 agosto 1861, citata dall'onorevole Lazzaro, portano le disposizioni che egli asseriva.

PRESIDENTE. L'onorevole Bellazzi ha chiesto la parola, e sarebbe per la seconda volta sulla stessa questione.

Siccome la Camera, valendosi della facoltà che si è riservata coll'articolo 26 del regolamento, ha per ripetute votazioni dimostrato essere intenzione sua di accordar sempre la parola a chi la domandi per parlar la seconda volta sullo stesso argomento, quindi prevengo la Camera che d'or innanzi semprechè verrà domandata la parola per parlare la seconda volta sulla stessa questione io ne la interrogherò colla seguente formola: *Se non vi hanno opposizioni sarà accordata la parola, ecc.* Credo, che per sì fatto modo saranno conciliati il disposto del regolamento, il mio dovere e la suddivisata intenzione della Camera.

Se non vi hanno adunque opposizioni, l'onorevole Bellazzi ha facoltà di parlare.

BELLAZZI. Ringrazio innanzi tutto l'onorevole ministro dell'interno della promessa fatta di attenersi alle antiche disposizioni, per ciò che riguarda l'età dei giovani da iscriversi nelle società del tiro a segno.

Confido di potere, avanti la chiusura della discussione, ringraziarlo anche per l'accettazione del mio ordine del giorno.

Mi sento in dovere di dichiarare all'onorevole ministro dell'interno non essere esatto che i cittadini si presentino ai tiri di gara mossi soltanto da gretta idea d'interesse; essi, ed io li conosco quasi tutti, animati da generosi sensi sono condotti alle gare dal desiderio di rendersi atti a difendere il proprio paese, o di provare che già sono tali. Se l'onorevole ministro dell'interno esaminasse gli elenchi dei premiati nei tiri dati si persuaderebbe che rare volte accade che un tiratore possa ottenere due o tre premi.

L'onorevole ministro dell'interno disse che il Governo ha dato prova di voler favorire le istituzioni militari, perchè distribui 600,000 fucili alla guardia nazionale.

Non basta distribuire i fucili alla guardia nazionale, bisogna procurare a questa i mezzi con cui i militi sappiano bene adoperarli.

Se stanno esatti i dati statistici che io con pena ho raccolti relativamente alla guardia nazionale (e ciò dovrei fare in difetto di dati statistici governativi), i militi in servizio ordinario sarebbero 1,700,000, i mobilitati per età 741,000, a parte la riserva, i mobilitabili 176,000.

Per questo apparato della guardia nazionale i co-

TORNATA DEL 24 NOVEMBRE

muni spendono oltre a quattro milioni di lire all'anno. I fucili distribuiti (sempre secondo i dati statistici per me raccolti) sono 1,452,000; questi rappresentano un valore di lire 43,560,000. Ciò premesso, domando all'onorevole ministro dell'interno se egli sa, come deve sapere da alcuni rapporti di ispettori della guardia nazionale, che in vari luoghi i militi in servizio non sono nel numero di un decimo di quello che dovrebbero essere: domando pure all'onorevole ministro dell'interno, se egli conosce quanti militi nazionali sappiano maneggiare il fucile, in guisa da potere essere giudicati passabilmente tiratori. Ho motivo di credere che tra i militi cittadini siano ben pochi quelli che sanno scaricare il fucile e servirsene all'occorrenza, perchè non fanno uso delle armi che giacciono la maggior parte irruinate negli uffici municipali, principalmente nei comuni rurali.

Rifletta a ciò anche l'onorevole presidente del Consiglio, che è tanto tenero delle economie. Se non concorrerà esso pure a favorire i tiri al bersaglio, il capitale rappresentato dai fucili della guardia nazionale, ammontante, secondo me, a lire 43 milioni, fra quattro o cinque anni, divenendo i fucili inservibili perchè non adoperati, sarà sciupato. Esorto quindi anche lui ad accettare il mio ordine del giorno.

L'onorevole ministro dell'interno asserì di aver consultato parecchie volte intorno ai tiri a segno persone espertissime nella materia. Io desidero che queste espertissime persone rendano consapevole l'onorevole ministro che i regolamenti dell'Austria relativamente al tiro a segno sono le mille volte più liberali dei regolamenti italiani.

Il regolamento austriaco del 1845, per il Tirolo ed il Voralberg, assegna all'articolo 4 un sussidio di circa lire 100,000 annue ai tiri stabiliti in un paese di 800,000 abitanti. La nostra legge stabilisce pure un sussidio annuo di lire 100,000 ai tiri esistenti per una popolazione di 22 milioni di abitanti.

Lo stesso regolamento straniero ammette:

« § 5° Ogni individuo del Tirolo, Voralberg giunto all'anno 18° di sua età ha diritto di entrare in una società di tiratori al bersaglio.... È accordato di permettere l'accettazione dei giovani anco per mancanza dell'età. »

Avvi altra disposizione, in forza della quale gli *Oberschützenmeister*, pari ai presidenti delle nostre società, sono nominati a pluralità di voti dai tiratori.

Per tutte queste ragioni, e nel desiderio che i decreti del Governo italiano non siano meno liberali di quelli dei nostri nemici, mi volgo ancora alla benevolenza della Camera, raccomandando il mio ordine del giorno.

PERUZZI, ministro per l'interno. Mi dispiace di dover oggi rettificare vari fatti asseriti da miei onorevoli oppositori, ma devo dire in merito ad una delle osservazioni dell'onorevole Bellazzi, che a me consta precisamente il contrario di quello ch'egli credeva.

Egli credeva che mi constasse come molti che dovrebbero essere iscritti nella guardia nazionale non

vi siano iscritti. A me invece consta che in alcuni paesi sono iscritti nella guardia nazionale molti che non dovrebbero a termini della legge esservi iscritti. È questa una osservazione di fatto che non potevo a meno di presentare, dacchè l'onorevole Bellazzi faceva appello alle informazioni ufficiali che tengo. Del resto non intendo con ciò metter menomamente in dubbio la sincerità dell'onorevole Bellazzi; affermo solo esser questo quanto mi risulta dalle informazioni ufficiali che ho. Aggiungerò infine che dopo tutto quello che ho avuto l'onore di esporre alla Camera, mi è quasi superfluo il dire come io non potrei accettare l'ordine del giorno proposto dall'onorevole deputato Bellazzi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno proposto dal deputato Bellazzi è il seguente:

« La Camera invita l'onorevole ministro dell'interno a revocare il decreto dell'11 ottobre 1863 relativo alle società del tiro a segno. »

Interrogo la Camera se intenda di appoggiarlo.

(È appoggiato).

Lo metto ai voti.

(La Camera rigetta).

MICELI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MICELI. Siccome l'onorevole ministro dell'interno ha dichiarato che transige riguardo all'età dei soci, io gli fo le mie congratulazioni, e giacchè la Camera non ha voluto accogliere l'ordine del giorno dell'onorevole Bellazzi, il quale voleva l'abolizione del decreto, io la prego di accettare una modificazione all'articolo sul quale a preferenza si sono fondate le osservazioni dell'onorevole Bellazzi, del mio amico Lazzaro, ed anche le mie, cioè io vorrei che all'articolo 14, il quale vieta le rappresentanze delle altre società, fosse sostituito il seguente:

« Nella divisione dei premi una metà di essi deve appartenere ai componenti della società che tiene la gara del tiro e l'altra metà può essere conferita ai rappresentanti di altre società. »

Siccome la ragione per la quale l'onorevole ministro dell'interno sosteneva la necessità di quell'articolo si era d'impedire che i tiratori esperti, uniti in società andassero girando dappertutto a prendere i premi migliori, così io credo che se si stabilisse che una metà di questi premi di tutte le categorie tanto di prima, che di seconda, che di terza debbano assolutamente appartenere alla società che tiene la gara, noi avremmo eliminato l'inconveniente di cui parlava testè l'onorevole signor ministro.

Io ammetto che questo inconveniente abbia qualche peso; ma credo che la mia proposta, nel mentre toglie che esso si verifichi, avrà per effetto di non impedire che le rappresentanze delle altre società intervengano presso le società dei loro amici. Se la Camera accetterà questa sostituzione io penso che farà un'opera veramente patriottica.

PRESIDENTE. Io credo che l'onorevole deputato Mi-

celi vorrà dire che la Camera invita il Ministero a modificare il decreto nel senso da lui proposto.

MICELI. Appunto.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno ha la parola.

PERUZZI, ministro per l'interno. L'onorevole presidente ha prevenuto l'osservazione che io avrei dovuto fare nell'interesse della prerogativa reale.

Quanto alla modificazione dell'articolo 14, la Camera intende che io non potrei accettarla dopo tutto quello che ho avuto l'onore di esporre. Lo ripeto, l'esperienza potrà dimostrare la convenienza di modificare quella disposizione, ma io credo, per le ragioni che ho detto, che sia conveniente in oggi di tenerla ferma nell'interesse dell'istituzione.

Per quanto riflette i minori di 18 anni, io dissi che non c'è nessuna difficoltà ad ammetterli ai tiri per loro istruzione. A questo, secondo me, non osta menomamente la disposizione del decreto 11 ottobre 1863, in quanto che in quel decreto si tratta soltanto nel modo di far parte della società.

Ora, è evidente che un ragazzo di sedici anni, membro d'un'associazione, e che abbia parte nella votazione, sarebbe cosa contraria a tutti gli usi delle associazioni di qualsiasi genere, ma non c'è nessunissima difficoltà che questi giovanetti siano ammessi, come lo erano per l'istruzione ministeriale del 1861, che diceva:

« I minori d'anni sedici non hanno voto nelle adunanze, e non potranno esercitarsi ai tiri delle società se non alla presenza e sotto la sorveglianza dei soci direttori, » ecc.

Ora, questo si può fare senza aver d'uopo di modificare in alcun modo il decreto 11 ottobre 1863. Io ho preso l'impegno di ciò fare, e lo farò.

PRESIDENTE. Domando se l'ordine del giorno Miceli è appoggiato.

(È appoggiato).

Lo pongo ai voti, rileggendolo:

« La Camera invita l'onorevole ministro dell'interno ad abolire l'articolo 14 del decreto 11 ottobre 1863, ed a sostituirvi il seguente:

« Nella divisione dei premi una metà di essi deve appartenere ai componenti la società che tiene la gara del tiro, e l'altra metà può essere conferita ai componenti le altre società. »

Chi approva quest'ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(La Camera rigetta).

L'onorevole deputato Mosca ha depresso al banco della Presidenza il seguente ordine del giorno:

« La Camera, udite le dichiarazioni del ministro, ama di confidare che egli, sottoponendo ad opportuna revisione il decreto 11 ottobre 1863, saprà meglio conciliare colle esigenze dell'ordine pubblico i principii di libertà indispensabili per la prosperità dei tiri a segno. »

L'onorevole Mosca intende di svolgere il suo ordine del giorno?

MOSCA. Io non dirò che due parole, se la Camera

mi permette, da dare la ragione per cui mi sono indotto a presentare quest'ordine del giorno.

È indubitato che il signor ministro nel dar le ragioni che lo hanno indotto a stabilire il decreto di cui oggi è caso ha fatto prova di una gran lealtà dichiarandosi egli stesso convinto del bisogno di portare qualche modificazione al medesimo. È indubitato del pari che questo decreto ha fatto un'impressione poco favorevole sul paese. Io posso dire che non solamente a Napoli, ma anche in altri luoghi, e per esempio a Milano, questo decreto ha fatto un'impressione assai dolorosa. Anzi mi consta che vi si sono prese deliberazioni di rimostranze da volgersi tanto al Governo che al Parlamento.

Io dichiaro che ho una fiducia intera nelle intenzioni che il signor ministro anche nella seduta d'oggi ha professato alla Camera. Io sono di avviso che se egli sottoporrà, come non ne dubito, nell'interesse stesso di questa istituzione, che egli dichiarò stargli tanto a cuore, ad una revisione il suo decreto, forse troverà che non hanno completamente ragione quelle persone competenti ai cui consigli e lumi egli si è rivolto, perchè egli stesso non potrà dissimularsi che in queste faccende anche il paese debba essere alquanto competente, e le proteste generali della stampa di tutti i partiti gli debbono aver fatto conoscere come questo decreto non sia certamente fra gli atti più felici della sua amministrazione.

Mi rimetto interamente alle savie considerazioni che il signor ministro crederà di poter fare per introdurre in questo decreto tutti quei miglioramenti di cui può il medesimo essere suscettibile. Ritengo che devesi un grande rispetto alle esigenze dell'ordine pubblico; ma sono pure convinto che se si vuole che prosperino le istituzioni del tiro a segno, è d'uopo fecondarle coi principii di libertà dei quali non credo che il deposito esclusivo si trovi presso il Governo.

PRESIDENTE. Domando al signor ministro se accetta quest'ordine del giorno.

PERUZZI, ministro per l'interno. Mi spiace dirlo, ma l'ordine del giorno dell'onorevole Mosca esautorerebbe completamente un decreto che da poco è stato promulgato, il quale sta per essere eseguito; e muterebbe le condizioni di un'istituzione che credo debba essere svolta colla più grande alacrità.

Mi sarò forse male espresso, ma non ho inteso dire d'essere deciso a modificare questo decreto: ho detto d'essere disposto a modificarlo in tutto quello che l'esperienza dimostrasse doversi modificare. Nè potrei accettare un ordine del giorno che contiene un evidente censura contro un decreto il quale, forse m'ingannerò, io credo conveniente allo svolgimento di questa istituzione e che è mio intendimento d'applicare qual è, salvo a modificarlo all'occorrenza.

PRESIDENTE. Domando se l'ordine del giorno del deputato Mosca è appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, lo pongo ai voti.

(È rigettato).

PROGETTI DI LEGGE: 1° CATASTO NEI COMUNI DI LUCCA E VIAREGGIO; 2° RIPARAZIONI AI GUASTI CAGIONATI DALLE INONDAZIONI NELL'EMILIA; 3° SPESE PER LA FERROVIA LIGURE.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha la parola.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera tre progetti di legge.

Uno è per l'attivazione nei comuni di Lucca e Viareggio del nuovo catasto, e lo raccomando moltissimo alla Camera, perchè sia dichiarato d'urgenza.

L'altro è perchè un fondo il quale già è stato votato per legge per essere stanziato sul bilancio dei lavori pubblici, sia iscritto nel bilancio del 1863 dove non fu ancora compreso. Esso è destinato alla riparazione di guasti cagionati da inondazioni nell'Emilia.

Il terzo è per la convalidazione del decreto reale di autorizzazione di spese per la ferrovia Ligure.

Io prego la Camera, se non le dispiace, di voler decretare l'urgenza anche per questo progetto di legge.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questi progetti di legge e se non vi sono opposizioni saranno decretati d'urgenza.

TAMAJO presta giuramento.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER IL TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE COLLA FRANCIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione generale del disegno di legge per il trattato di commercio e convenzione di navigazione conclusi colla Francia.

Il deputato Ara ha facoltà di parlare.

ARA. Signori, io mi sono iscritto in favore del trattato non già perchè intendessi di difendere tutte le stipulazioni che vi sono fatte, perchè io ritengo che vi sono molte cose da ridire, ma perchè io sono convinto che il complesso del medesimo possa essere accettato nell'interesse della nazione.

Quando mi sono iscritto io aveva quest'opinione; dopo l'importante discorso dell'onorevole signor ministro di ieri sera mi son convinto di essere dalla parte buona perchè, o signori, io divido quasi tutte le opinioni dal medesimo emesse.

Io divido l'opinione dell'onorevole signor ministro degli esteri che fosse indispensabile di addivenire il più presto ad un trattato nello stato anormale in cui si trova l'Italia sotto questo rispetto.

Esistevano delle anomalie che si dovevano far cessare al più presto con un trattato nei rapporti dei diversi Stati d'Italia colla Francia, che diventavano incompatibili dopo la loro riunione in un regno solo. Io divido anche, però in parte, l'opinione del signor ministro che nella stipulazione di questo trattato abbia avuto luogo anche la politica, sebbene il medesimo, parlando come deve parlare un ministro degli esteri,

diplomaticamente, abbia creduto di dire che la politica abbia avuto solamente nella determinazione dei fatti una forza secondaria.

Dividendo l'opinione dell'onorevole signor ministro che abbia anche la politica determinato a fare il trattato, io mi sento in debito di dover combattere alcune osservazioni che trovo nella relazione della Commissione. Io sono persuaso, conoscendo ed apprezzando le opinioni dei membri componenti la Commissione, che forse nella fretta della redazione sono in essa sfuggite delle espressioni le quali certamente vorrebbero non avere scritte. (*Movimenti nel banco della Commissione*) Io ritengo di dover combattere quanto si è accennato dalla Commissione, che cioè essa abbia ritenuto di dover abbandonare tutte le considerazioni politiche.

« Nell'istituire, dice la Commissione, questo esame, noi ci siamo studiati di mettere da parte ogni considerazione di natura politica. »

Poi soggiunge: « La vivacità e la contraddizione dei sentimenti che la condotta del Governo francese ha risvegliati in Italia, è una ragione di più per stare in guardia contro questi sentimenti. Se la Francia si ostina a volerci sbarrare una via sulla quale essa medesima ci aveva spinti; se mentre ci conforta a costituire e consolidare la nostra unità, si ostina a tener viva la radice di quelle difficoltà, contro le quali vanno a rompersi tutti i nostri sforzi, ciò non ha che fare col trattato di commercio. »

Signori, io sono convinto che i membri della Commissione, quando hanno adottate queste frasi, non hanno tenuto conto nè di quanto è succeduto in Italia tempo fa, nè di quello che è succeduto recentemente per ammettere che la Francia ci abbia spinti all'unità italiana.

Noi conosciamo i sacrifici che nei tempi addietro sono fatti dai nostri martiri sui campi lombardi, nelle Romagne, nell'Italia meridionale; si è sempre lavorato all'unico fine dell'unità italiana. Sappiamo poi altresì che in tempi recenti, se non vi era l'occupazione della Lomellina e del Vercellese, difficilmente noi avremmo avuto il concorso ed il soccorso della Francia. Conoscendo questi fatti, come possiamo dire che siamo stati spinti ad un'idea, che è l'idea di tutti?

Io ritengo che se fosse questa un'opinione individuale, non era il caso di farne cenno in questa Camera, ma dal momento che è scritta in una relazione di una Commissione, non si può a meno di dire che è inesatto quanto si è detto, e che non istà bene in una relazione di una Commissione.

Si è scritto dalla Commissione che la Francia si ostina a tener viva la radice di quelle difficoltà contro le quali vanno a rompersi tutti i nostri sforzi.

Queste parole, o signori, starebbero bene in bocca dei membri che siedono dall'altro lato della Camera: possono i membri della Sinistra dire e ripetere che la unità italiana non si può compiere per gli ostacoli che si frappongono dalla Francia, ma uomini moderati e liberali non possono a meno di non ammettere questo

sistema di voler far credere che, dopo i sacrifici che la Francia ha fatto, e dei quali dobbiamo esserle riconoscenti, gli ostacoli al compimento della nostra unità vengono da lei.

No, o signori, noi non dobbiamo dimenticare le voci che si alzavano contro la Francia quando essa teneva la propria squadra a Gaeta, e ricordare come ebbe a ritirarla appena furono preparate le nostre batterie. Prepariamoci al gran riscatto, e la Francia non vi metterà ostacolo, ella, che ha sparso il sangue de'suoi figli sui campi di Magenta e Solferino.

Quindi io dico che non dobbiamo lasciarci trascinare ad espressioni che potrebbero dar ragione all'altra parte della Camera, tanto più dopo che il ministro degli esteri ha riconosciuto che la politica, se non direttamente, in modo secondario è interpretata in questo trattato.

Spinto da considerazioni politiche, dunque io approverò l'articolo unico della legge, quantunque non venisse accettata una mia proposta, che avrò l'onore di sottoporre alla Camera.

Ma una proposta è ella ammissibile? Se noi vogliamo stare ai termini usati dalla Commissione nella sua relazione, non possiamo dire che sia ammissibile qualunque sia proposta, poichè la Commissione dice nella sua relazione che questo trattato può essere approvato o respinto, non può essere riformato.

Io, o signori, non ammetto in modo assoluto questa idea; io riconosco che, trattandosi di trattati tra potenze, non sia lecito, non sia ammissibile che il potere legislativo di una potenza possa introdurre alcune modificazioni nei trattati senza l'adesione dell'altra potenza, questo lo ammetto; ma nello stesso tempo ritengo che, quando si viene a riconoscere che una potenza può essere lesa da qualche fatto in una convenzione o stipulazione, in allora, dietro osservazioni fondate, possano intavolarsi nuove trattative, proporre articoli addizionali, e ritengo che questo sia il sistema adottato da tutte le nazioni nei loro rapporti commerciali.

Basterà a questo riguardo accennare quanto è succeduto tra la Francia e l'Inghilterra in occasione dell'ultimo trattato del 1860. Noi tutti sappiamo che quel trattato ha destato in Francia molte apprensioni, perchè in allora la Francia si credeva lesa per molte stipulazioni le quali erano state fatte nel trattato coll'Inghilterra, come pure la stampa inglese gridò contro certe concessioni che si dicevano fatte in pregiudizio a certe industrie.

Ebbene, l'imperatore Napoleone, con suo decreto del 13 marzo 1860 (noti la Camera che il trattato porta la data del 23 gennaio, e fu ratificato il 4 febbraio 1860), modificò una disposizione del trattato, ed ecco il tenore del decreto:

« Depuis la ratification dudit traité, le Gouvernement de sa majesté britannique c'est assuré que la surtaxe de deux pence par gallon laisserait encore subsister sur les esprits de fabrication anglaise un droit différentiel en faveur des eaux-de-vie et esprits étran-

gers. En conséquence le Gouvernement de sa majesté britannique ayant fait connaître ces circonstances au Gouvernement de sa majesté l'empereur des Français, et sa majesté impériale ayant consenti à ce que le montant de ladite surtaxe fût augmenté, les deux hautes parties contractantes sont convenues par le présent article additionnel, etc. »

Voi non ignorate che per questo trattato ebbe luogo una discussione, e molto calda; io accenno alla discussione seguita nel Senato di Francia alli 21, 22 e 23 maggio del 1860 sulla petizione Talabot e Goudar.

Voi avete cognizione dei discorsi che si sono pronunciati in quell'epoca, e furono molto profondi ed eruditi come che d'uomini tra i più eminenti della Francia, quali il barone Dupin, Chevallier, Beaumont, ecc. Voi non ignorate neppure come nella stessa Inghilterra quel trattato diede luogo a reclami e ad interpellanze, fra cui quella del signor Baines, e risposta di Gibson.

È vero che sulla petizione Talabot dopo tre giorni di discussione il Senato di Francia passò all'ordine del giorno. È anche vero che nel Parlamento inglese si osservò dal signor Gibson che gl'industriali inglesi erano andati a Parigi solamente per ridurre a peso specifico i dazi stabiliti *ad valorem*; ma il risultato di tutto ciò fu l'adozione di una convenzione supplementaria tra le due potenze che porta la data del 15 giugno 1860.

Quando si debbe addivenire ad una convenzione che abbraccia tanti oggetti cotanto diversi, non è impossibile, anzi facilissimo che col processo di tempo venga a riconoscersi la necessità di qualche variazione; allora esse si propongono specificamente e si inseriscono in articoli addizionali in seguito a nuove trattative.

Abbiamo esempi pratici nostri: si era fatto un trattato nel 1851 che riguardava la diminuzione dell'introduzione della seta, e nel 1852, e così pochi mesi dopo, si fece una variazione d'accordo colle potenze contraenti.

Dunque non è che questione di forma, io ritengo che attualmente non si potrebbe dal potere legislativo italiano introdurre modificazioni e variazioni, ma può il potere legislativo, quando riconosce fondata una qualche istanza, invitare il Ministero ad addivenire ad articoli addizionali colla potenza contraente.

Dimostrato adunque come si possa conseguire una modificazione ad un trattato, io ora mi permetterò di aggiungere poche ragioni per dimostrare come io ritenga necessario in certe parti che si addivenga almeno ad uno di questi articoli addizionali.

Io non voglio intrattenere la Camera sopra diversi oggetti che potrebbero a giusto titolo invocare questo beneficio (oltre che sarei troppo incompetente in certe materie), mi limiterò solo a chiamare l'attenzione della Camera sopra di un articolo che io ritengo sia uno di quelli che fece più senso nel paese, e che anzi è uno di quelli che, adottato come è nel trattato, formerebbe l'intera rovina degl'interessati in questa industria. Io alludo, o signori, ai tessuti serici.

Tanto l'onorevole mio amico Boggio, quanto ieri l'onorevole ministro degli esteri si occuparono di questa materia; il signor ministro anzi annuisce che in questa parte si era fatta veramente dai negozianti italiani una concessione, in compenso, diceva, di altra che nella convenzione stessa si faceva dalla Francia. Adunque è certa la concessione, e da questa base partendo, in dico che intorno ai tessuti serici si poteva sperare di meglio, e meglio forse si poteva ottenere.

Si è nella discussione osservato che la diminuzione su questi tessuti non è che di una lira per chilogramma, che quindi non può avere i funesti effetti che generalmente si crede.

Questo è vero per il 1863; ma dopo il 1865 il dazio discende a lire 6, dopo il 1868 a lire 3 per chilogramma.

Si disse e dalla Commissione e dal Ministero che la concorrenza deve fare più ben che male, nè si sa comprendere come si possano sostenere dottrine peccanti di protezionismo.

Io, o signori, mi dichiaro seguace del libero scambio, ma sto pure fra coloro che dicono non doversi d'un tratto applicare in tutta la sua estensione. Sono in altri termini seguace del Ministero, della Commissione e di coloro stessi che negoziarono i trattati, i quali anch'essi si preoccuparono di non diminuire di troppo ed improvvisamente i dazi d'importazione, e del non dare troppa facilità alla introduzione dall'estero delle sete lavorate. Tant'è che il Ministero e la Commissione hanno stabilita una diversità di tariffe a seconda dei diversi anni, partendo da nove per andare a tre lire per chilogramma nell'introduzione delle sete.

Essendo anch'io di questa scuola, vi ha tra noi una sola diversità d'apprezzamento; si tratta di vedere quale sarebbe l'effetto che deriverebbe dal diminuire i dazi d'introduzione delle sete estere sino a lire tre per chilogramma.

Per veder questo è necessario ricorrere all'esperienza. Non basta dire che la concorrenza può arrecare vantaggi, bisogna vedere gli effetti di quanto si è già operato. Ora noi li conosciamo questi effetti, e pur troppo li conosciamo.

Noi sappiamo (parlo di quello che conosco, parlo di Torino), noi sappiamo che nel 1821 a Torino v'erano 3000 telai che lavoravano in seta, e sappiamo pure che nel 1851, perchè dal 1821 al 1851 si sono diminuite le tasse d'introduzione delle sete lavorate in Francia, il numero dei telai si ridusse a 1500. Dal 1852, epoca in cui fu fatta quella variazione per cui si vennero a pagare sole lire 10 per chilogramma di seta introdotta dalla Francia, dal 1852 a questa parte sapete voi a che si ridusse il numero dei telai che vi sono in Torino? A 300!

Ora l'esperienza ha dimostrato quali perdite si siano verificate dal momento che si è tolto ogni dazio sulla esportazione della nostra seta greggia in Francia, e che s'introdussero qui con piccolo dazio le sete lavo-

rate in Francia, massime che la Francia è padrona della moda, ed ha quindi tanti vantaggi sugli altri popoli nell'industria delle sete. Questo dico della sola Torino che conosco, ma credo che si può parlare egualmente di Firenze, di Como, di Genova.

A questo punto noi ci troviamo impertanto ora che si pagano ancora lire 10 al chilogramma per introduzione delle sete. Le perdite, come vedete, sono enormi, tali da far disperare che possa continuare questa industria.

Ma può sembrare che queste osservazioni pregiudichino la questione, inquantochè si può dire: voi non potete dar vita a questa produzione anche lasciando la tariffa a lire 10, dunque è inutile dar vita ad un corpo morto.

Ma, o signori, noi non abbiamo fatto ancora l'esperienza che potremmo fare. Ammetto che dal 1852 a questa parte hanno potuto gl'industriali cessare da quest'industria: e perchè? Perchè non avevano comunicazione col resto dell'Italia, essendo divisa in tanti Stati. Ora che l'Italia è fatta per 22 milioni d'Italiani, e che vi sono comunicazioni più facili, e che non vi sono più dogane, se voi mantenete almeno un dazio di lire 10, che esiste attualmente, io credo che queste manifatture potranno sostenersi, e che certamente altre se ne istituiranno. Invece l'esperienza fatta dal 1852 a questa parte ci dimostra, che se noi veniamo a stabilire un dazio di sole lire 3 noi mettiamo sul lastrico 30 mila operai, perchè, o signori, vi sono 30 mila operai che ancora lavorano in quest'industria nelle diverse città del regno, quantunque in Torino non vi siano più che 300 telai. (*Movimenti*)

Signori, a fronte di questa conseguenza non è utile che si intavolino su quest'articolo nuove trattative? Io credo che questa utilità non si possa mettere in dubbio. Non potendosi mettere in dubbio l'utilità, è egli conveniente il trattare? Ecco la questione che ha svolto ieri l'onorevole ministro degli affari esteri.

Egli ha detto che i negozianti avevano fatto il possibile per ottenere migliori condizioni, e che non vi sono riusciti, che perciò sarebbe quasi inutile il ritenere quello che non si potrebbe sperare.

Ma, o signori, io non divido quest'opinione dell'onorevole ministro degli affari esteri, perchè io ammetto che i negozianti in quell'epoca non potessero ottenere migliori condizioni, conoscendo abbastanza lo zelo e l'esperienza di questi nostri negozianti, ma non credo che sia inutile ritentare sopra alcuni punti nuove trattative; perchè, o signori, i negozianti ottengono in determinate circostanze quanto era impossibile di sperare in altre circostanze. Molte volte si ottiene con facilità oggi ciò che non si è potuto neppure avvicinare ieri.

Le circostanze sono eguali, mi direte: non lo credo. Io non credo che attualmente quando si riprendessero le trattative noi ci troveremmo nelle stesse condizioni nelle quali eravamo quando si è conchiuso il trattato. Non parlo semplicemente di condizioni poli-

tiche, parlo anche delle condizioni economiche. Quando si è fatto il trattato *eravamo*, ma io ritengo che *siamo* qualche cosa di più oggi. I nostri sacrifici, l'abnegazione nostra di mese in mese, di anno in anno ci fanno sempre guadagnare in faccia alle nazioni. Il viaggio del Re, o signori, il viaggio del Re c'entra anche per qualche cosa, perchè, quando le popolazioni meridionali hanno esternato in quel modo al Re la loro affezione io son certo che l'Europa e specialmente la nazione colla quale si deve venire a trattative ne tengano ben conto.

Del resto la politica generale, io ritengo, si è cambiata, e basta questo, secondo me, perchè stia utile ritentare trattative colla Francia.

Io mi riservo di presentare un ordine del giorno il quale ha per oggetto d'invitare il Ministero che voglia sotto l'articolo *manufacture* rinnovare delle trattative colla Francia.

Signori, io ho fede nella buona riuscita di queste trattative perchè la ragione è per noi, spero, anzi sono certo, se i nostri negozianti sapranno trattare con convinzione, insistere colla dignità che s'appartiene a una nazione giovane bensì, ma generosa, forte e indipendente, si potrà ottenere quello che noi desideriamo. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Il deputato Ricci Giovanni ha la parola.

RICCI GIOVANNI. Allo stato a cui è giunta la discussione, io mi limiterò a rettificare in primo luogo alcune parole dette ieri dal ministro degli esteri intorno al cabotaggio esercito di fatto insino al 1862, e successivamente ragionerò alquanto sul diritto della pesca.

La convenzione di navigazione che è sottoposta alle nostre deliberazioni è intieramente opera della precedente amministrazione. Essa costituisce un atto, a parer mio, totalmente separato dal trattato di commercio; e come mi farò a dimostrare, questa opinione è anche divisa dal Ministero in Francia nella relazione sulla situazione commerciale dell'impero, e quindi che sarebbe facoltativo lo apportare modificazioni alla convenzione di navigazione senza recare il menomo nocimento al trattato di commercio. La massima emessa dalla Commissione, che cioè l'articolo unico del progetto non può essere che approvato o respinto, vale a dire che non si possa, dopo esame, per parte della Camera variare o emendare gli articoli, io la stimo pericolosa, siccome espressione di una Commissione della Camera. Una convenzione, sia fatta con un Governo, o sia fatta con una società, tostochè è stabilito che debb'essere sottoposta all'approvazione del potere legislativo, a me pare che di sua natura diviene soggetta a modificazione. Difatti noi leggiamo nella convenzione di navigazione, all'articolo 16, che la presente convenzione sarà sottomessa all'approvazione del Parlamento. Ora in che consisterebbe quest'approvazione della convenzione, se a noi fosse preclusa la via di poterne esaminare gli articoli? Ma allora ci dovremmo limitare a un sì o ad un no.

Io non ammetto una siffatta teoria. Che il Ministero possa dire: io non intendo di accettare modificazioni di sorta, dappoichè ove queste venissero fatte dalla Camera, io non crederei più di poter ottenere migliori condizioni in favore della convenzione, ciò è regolare, è giustissimo; ma che la Camera essa stessa si precluda la via a potere esaminare una convenzione qualunque coi potentati esteri allorquando è sottoposta alla sua approvazione, io lo credo pericoloso, e quindi desidererei che formalmente la Camera non accettasse una massima siffatta.

Ma veniamo alla convenzione. Io diceva che è cosa totalmente disgiunta dal trattato di commercio, e che può esser discussa a parte.

Ho qui il resoconto della situazione dell'impero; per ciò che riguarda affari commerciali in esso è detto: « Le convenzioni strette coll'Italia al principio di quest'anno sono alla vigilia di diventare definitive. Lo scambio delle ratifiche non ha potuto ancora aver luogo, ma nella prima seduta sarà portato il trattato di commercio alla Camera legislativa.

« Mais nous avons tout lieu d'espérer que notre traité de commerce sera mis le mois prochain à l'ordre du jour de ses premières séances et pourra, s'il obtient, comme nous n'en doutons pas, l'approbation législative, être appliqué le premier janvier 1864. »

Dice dappoi: « La convention maritime signée le 13 juin 1863 par les plénipotentiaires de l'empereur et du Roi Victor-Emmanuel est conçue dans le même esprit libéral que le traité de commerce qu'elle complète; entrera, selon toute probabilité, en vigueur à la même époque. »

Quindi il Governo francese disgiungeva una cosa dall'altra, e non faceva questione che coll'approvare il trattato si dovesse approvare anche la convenzione, tanto è che dice dell'uno: « Noi non dubitiamo che verrà approvato, » e dell'altro dice: Secondo tutta la probabilità andrà in vigore alla stessa epoca. »

Ciò osservo unicamente per dimostrare come sarebbe nei diritti della Camera di esaminare separatamente l'uno dall'altro, e forse anche la votazione si potrebbe fare separata.

Dicevo dappriincipio che io intendevo di rettificare alcune osservazioni fatte ieri.

In primo luogo fu detto che noi concediamo in ordine al cabotaggio quanto e come ora esiste.

A parer mio non è così. All'epoca delle annessioni il Governo del Re, per servirmi dell'espressione di colui che reggeva la cosa pubblica in quel tempo, lasciò correre le cose come andavano. Ecco la vera situazione. I vapori coperti di bandiera francese in fatto facevano la navigazione di scalo nel porto principale dei vari Stati, ed un cabotaggio nelle coste toscane, ad eccezione delle Messaggerie imperiali, che per una speciale convenzione godevano di considerevoli favori.

Compiute le annessioni, la navigazione di scalo si convertiva in quella di cabotaggio limitato fra i vari porti principali delle antiche provincie e delle altre

annesse. Voglio dire che un vapore, il quale partiva dal porto di Marsiglia, toccava Genova, Livorno, Napoli e Messina, ma non potevano fare il vero cabotaggio e non ignora l'amministrazione che era loro contestato dalle dogane il diritto d'imbarcare nei vari punti merci nazionali senza pagare la tassa come estere, talchè i vapori avevano soltanto la facoltà di imbarcare e sbarcare i passeggeri, le merci però dal luogo d'origine.

Inoltre, per convenzione speciale fatta dall'amministrazione che regge il dicastero delle poste, venne estesa la facoltà del cabotaggio limitato, goduta dalle Messaggerie in forza del trattato del 1860, credo, a due compagnie francesi, Valery e Frassynet; ma fino a tempo non remoto rimase inteso che i vapori francesi non avevano facoltà di libero cabotaggio, che era loro vietato; e duro fatica a credere ciò che ho sentito dir ieri, mi pare, dall'onorevole Boggio, che attualmente facciano lo scalo di San Remo, di Porto Maurizio e di tutta la Sicilia. Può essere che in vista della convenzione che spera l'amministrazione sia approvata, siasi forse largheggiato un tantino ed anticipato ciò che sarebbe forse stato conveniente di non concedere, se non che dopo la legge; ma io lo ignoro, e non posso quindi fermarmi su ciò. Quello che m'importa si è di ben stabilire che ciò che di fatto all'epoca delle annessioni esisteva e lungo tempo dopo era ben diverso dal cabotaggio illimitato che noi ci facciamo ora ad accordare ai vapori francesi colla convenzione che si discute.

Da ciò consegue che i dati statistici di cui si diede ampia lettura ieri, e dai quali risulterebbe in certo qual modo un continuo incremento nella navigazione, non fanno al caso nostro, dappoichè essi arrivano a tutto il 1862, ed a tutto il 1862 il cabotaggio fatto dalla marina a vapore francese era sostanzialmente limitato. Gioveranno le statistiche (e le avremo a suo tempo) dell'anno 1863, per vedere, mercè qualche maggior nozione intorno al cabotaggio, se abbia o no da questa convenzione a soffrire la navigazione nazionale. Credo erronea la speranza che il cabotaggio illimitato che va ad essere accordato alla marina a vapore francese non riesca di grande nocimento alla marina nazionale.

Esaminato il traffico che fanno sulle coste d'Italia i vari legni a vapore, risulta in primo luogo ch'essi fanno assegnamento sopra i passeggeri e sopra gli oggetti di messaggerie, ma per effetto della maggior mole dei legni attualmente in uso e specialmente di quelli col motore ed elice possono fare in tutti i punti operazioni di commercio di una certa attività commerciale, e sempre che vi trovino il loro tornaconto, hanno il mezzo di esercitare il vero commercio di cabotaggio. Signori, se prendeste ad esaminare i listini commerciali i quali indicano realmente di che si componga il carico del bastimento, vedreste che i generi di minor valore, quali sono attualmente i cereali (fatto caso del loro ingombro) sono trasportati da battelli a vapore;

ed è naturale, giacchè quel battello a vapore il quale, per esempio, parte da Marsiglia per Napoli facendo determinati scali tosto che trovi un noleggio avendo capienza sufficientissima per caricare, poichè è ben raro che un battello a vapore che parte da Marsiglia sia pienamente carico, prenderà necessariamente nei punti intermedi qualsiasi merce, sia pur di poco valore, ed a prezzi comparativamente ridotti, imperocchè sarebbe tutto lucro perduto per la compagnia ove rifiutasse la merce, richiedendo un prezzo di noleggio più elevato. Io so anzi che si fanno impegni in alcune località per poter caricare generi di valore minimo.

Io sono d'avviso che l'aver data facoltà ad alcuni vapori francesi di fare il commercio di cabotaggio tra i porti francesi ed alcuni punti della Liguria ha molto danneggiato il commercio di piccolo cabotaggio per gli olii assorbito quasi esclusivamente dai battelli a vapore.

Verificasi poi che il piombo prodotto dallo stabilimento metallurgico che esiste alla Spezia, voglio dire quello di Pertusola, è quasi esclusivamente caricato su battelli a vapore per le varie destinazioni.

Quindi è che non si può dire che i battelli a vapore siano per limitare le loro operazioni ai generi di maggior valore; essi caricheranno qualsiasi merce troveranno, e arrecando necessariamente danno al piccolo cabotaggio.

Nè si creda che io faccia il *Cicero pro domo sua*. Io francamente dico che l'Italia settentrionale ha meno da perdere di qualunque altro punto della Penisola, imperocchè la sua navigazione è principalmente di altura, e quindi, se riceve nocimento dalla convenzione, non sarà cosa di gran conto. Chi, per mio avviso, sosterrà danno gravissimo, e me ne duole, sono le provincie meridionali le quali, ad eccezione della Sicilia che ha qualche legno addetto alla navigazione di altura e Salerno che spinge qualche nave al commercio degli olii nel Baltico, hanno legni esclusivamente destinati al piccolo cabotaggio; e ciò dico affinchè faccia senno chi deve.

Passando ad altra grave considerazione mi è forza il dire che allorquando si tratta di cose marittime, infelicitemente tutte le teorie economiche vengono ad essere messe in campo, e la marina si trova soffocata dalla scienza. (*Benissimo!*)

E come mai la scienza non combatte il sistema di prendere tutti gli anni dall'agricoltura e dalle industrie 50 o 60 mila giovanotti i più esperti, i più robusti per essere incorporati nell'armata? Come mai le teorie economiche non combattono il sistema delle armate stanziali...

Una voce. Sì, lo combattono.

RICCI GIOVANNI... di 200 e più mila uomini, le quali fanno spendere allo Stato centinaia di milioni? Eppure, chiunque ha senno concede che la difesa nazionale è tale necessità che non ammette questione sul costo: quindi la scienza si tace. Di più io vedo che si

spendono tesori per edificare fabbriche da polveri, fabbriche d'armi; ed io lodo questo divisamento, imperocchè bisogna che l'armata sia provvista d'armi e di polveri in qualunque eventualità.

Ma allorchando si tratta della marina militare tutto è mutato. Si dice: ma perchè non date lavoro agli stabilimenti meccanici, onde potersi procurare le macchine in paese? Perchè, a vece di favorire, aggravate di continuo la condizione dei costruttori navali, affinché in certe eventualità possiamo procurarci in Italia il naviglio di cui si ha bisogno? La scienza risponde: provvedetevi dov'è il miglior mercato.

Io non comprendo, io resto stupito che, allorchando la Camera con savio divisamento autorizzò la spesa di 100 milioni per la marina affine di renderla potente, siccome un elemento di difesa nazionale efficacissimo, non abbia anche a tacere la scienza economica.

Già altra volta dissi alcune cose su questo particolare, ma disgraziatamente con poco frutto. Comunque siasi, in qualunque circostanza non mancherò di alzare la voce a questo riguardo, affinché il paese si provveda le macchine da sè, con qualunque sacrificio, affinché il paese faccia prosperare l'industria marittima in modo che, ove per occasione di guerra fosse chiuso il mare, non ci trovassimo nella condizione non solo di non poter costruire, ma neanche riparare le avarie incontrate in guerra. (*Benissimo!*)

Ma ritorniamo alla convenzione.

Io lessi nella convenzione che i diritti di pesca vengono ad essere ridotti della metà sopra le barche coralline, e sta bene; è vantaggioso che siasi ottenuto qualche cosa, meglio sarebbe l'esenzione; ma se questa non si potè ottenere, è già un passo verso la esenzione.

Ma mi è nato un dubbio: io non so a quale distanza dal lido si eseguisca la pesca del corallo, solo so che si fa a grandissima distanza, e per le località che io più conosco, per esempio sulle coste di ponente dell'isola di Sardegna, mi risulta che si fa ad una distanza di parecchie miglia marine, ed ordinariamente il battello che pesca il corallo non viene a terra che per forza di tempo o per rifornirsi di vettovaglie; ora io ho detto a me stesso: come mai, ove le cose sulle coste dell'Algeria stessero in questi termini, il Governo francese pretenderebbe di esigere un'imposta oltre al mare territoriale?

Ciò meriterebbe di essere ben approfondito. Io ho esaminato la legislazione francese intorno a questa giurisdizione di mare, ed ho trovato che la giurisprudenza quivi si è pronunciata per la distanza fissa di due leghe; e due leghe fanno all'incirca un miriametro. Per quanto l'opinione più generalmente ricevuta sia stata quella che misura alla portata del cannone lo spazio di mare che deve essere una dipendenza della costa, io non muovo appunto al Governo francese che l'estensione del mare che soggiace al diritto di proprietà l'abbia protratta tanto oltre; ma ciò che noi abbiamo diritto di richiedere si è che, ove la pesca

del corallo sia fatta al di là del mare territoriale, anche giusta la giurisprudenza francese, non siano riscossi i diritti di patenti e di pesca. Eppertanto a tale effetto ho preparato un ordine del giorno concepito in questi termini:

« Che, prima di passare alla ratifica della convenzione di navigazione, sia ben definito con scambio di note o di dichiarazione che tutti i legni che esercitano la pesca fuori del mare territoriale siano esenti da ogni e qualunque tassa di patente e di pesca. »

All'incremento della marina io suggerirei costantemente che si portasse la più seria attenzione del Governo, affinché la navigazione invece di languire gradatamente potesse invece progredire; ma per fatalità io vedo che alcuni rami di commercio attinenti alla grande navigazione vengono ad essere paralizzati soventi da disposizioni improvvide.

Quanto a me, io non posso che deplorare altamente quella circolare infelicissima sopra gli zuccheri, la quale, oltre al porre sostanzialmente la confusione nelle cose doganali, può farci perdere un ramo di commercio importantissimo per la navigazione di altura, vale a dire la importazione degli zuccheri dal Brasile, mercè questa interpretazione di tariffa che riduce da 25 lire alle 18 istantaneamente a capriccio di un venditore la stessa qualità di zucchero, portando un'incredibile perturbazione.

In un paese ove le case commerciali debbono essere tenute in gran conto, come mai si può egli in 24 ore cambiare le basi di applicazione della tariffa, e ad un tratto? Ma date un avviso, concedete almeno un qualche tempo affinché ognuno provveda a sè.

Io conosco certe case di commercio, le quali avevano ingenti valori in zuccheri, le quali si trovarono nelle più serie difficoltà, e questa improvvida misura recò a molti danni gravissimi.

Ciò diede poi luogo ad un contrabbando tristissimo, a talchè in alcuni siti vedevansi certi zuccheri valutati come raffinati, cioè della qualità che pagava 25 lire, mentre le stesse qualità erano in altre vicinissime località considerate dover pagare soltanto 18 lire. Fu una vera confusione.

Io credo che in questo non ci sia stata malizia di sorta, ma io ho la convinzione che questo esperimento recò un danno rilevante all'erario ed al commercio, per gli errori che ne sono derivati.

Dirò poi francamente che quando si mette tutto il ceto commerciante e navigante nella dura condizione di non sapere al domani che cosa sarà di lui, è lecito domandare se ciò sia proteggere la navigazione.

Simili fatti basta accennarli perchè sieno riprovati, e mi duole assai averli dovuti qui palesare mio malgrado.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro per la marina.

CUGIA, ministro per la marina. Io sorgo per rettificare alcune delle rettifiche dell'onorevole deputato Ricci Giovanni circa allo stato del cabotaggio estero prima dell'attuale progetto di legge.

Diceva l'onorevole Ricci Giovanni che realmente i bastimenti a vapore francesi che toccavano i porti italiani non facevano un servizio di cabotaggio salvochè in questi ultimi tempi in cui loro venne fatta questa facilitazione, ma che non facevano altro che il trasbordo dei passeggeri e delle poste.

Io non ho in questo momento presenti le convenzioni fatte anteriormente, le quali dimostrano che anche prima del 1859, cioè nel 1856, le *Messaggerie imperiali* (era appunto una delle compagnie che frequentavano i diversi porti d'Italia) facevano essenzialmente il commercio delle merci. La convenzione postale del 1856 stabilisce che le *Messaggerie imperiali*, le quali portano le corrispondenze postali, fossero considerate come bastimenti regii, ed a questo titolo esenti dalle tasse di navigazione; quando però oltre ai passeggeri sbarcassero anche merci, dovessero considerarsi come bastimenti mercantili, e sottostare alle corrispondenti tasse. Evidentemente questi bastimenti cui si diceva: se sbarcate merci pagherete le tasse mercantili, avevano facoltà di sbarcar merci.

Ecco qual era prima dell'unione delle provincie d'Italia lo stato del commercio a vapore sulle nostre coste. I bastimenti francesi nel porto di Genova facevano soltanto il commercio diretto, in Toscana invece avevano l'intero cabotaggio, nelle altre parti d'Italia avevano pure il solo commercio diretto.

Unitesi le varie parti d'Italia, come dice l'onorevole Ricci, coloro che allora presiedevano alle cose della marina e del commercio lasciarono correre perchè non pareva giusto che la Francia la quale aveva aiutato a costituire l'Italia fosse la prima a sentirne danno nel suo commercio.

Ma da quel tempo si sono in Italia costituite società potenti di navigazione a vapore, le quali hanno necessariamente tolto alla marina francese una parte del commercio di cui essa aveva il privilegio. Evidentemente i vapori francesi che avevano il permesso di cabotaggio su tutte le coste della Toscana hanno perduto tutto quello che ora fanno le compagnie italiane, e che è molto.

Le relazioni commerciali tra Napoli e Palermo con Genova e tutte le altre parti d'Italia erano quasi tutte fatte dai battelli delle *Messaggerie imperiali* o della compagnia Frassinetti.

Ora esistono le compagnie Accossato e Florio, compagnie potentissime e che fanno un servizio lodevolissimo, e tutto quello che queste fanno evidentemente è stato guadagnato sopra chi? Sopra le compagnie francesi che avevano di fatto un privilegio esclusivo. Per conseguenza finora il vantaggio, com'era naturale, è toccato all'Italia, e la Francia non ha guadagnato nulla, malgrado che in fatti avesse già il cabotaggio, come quasi ora le si concede o viene attualmente concesso dalla presente convenzione.

Dico quasi, perchè io convengo coll'onorevole Ricci che la convenzione attuale l'estende, permettendole di fare il cabotaggio tra piccoli porti mentre prima

era solo tra i grandi porti, centri del commercio dell'Italia.

La cosa dunque si riduce ad una questione di concorrenza, e tale questione di concorrenza noi l'abbiamo in certo modo giudicata, perocchè vediamo che, malgrado la Francia avesse già il suo commercio a vapore costituito e fiorente tra i vari punti d'Italia, lo stabilirsi delle compagnie italiane ha fatto sì che le ha tolto una parte del commercio.

Un primo fatto dunque che serve a dimostrare che non vi può essere grave danno in questa concorrenza sta in ciò, che la marina a vapore italiana venne cominciando le sue operazioni dopochè la marina francese era esclusivamente diminuita.

Nei nostri porti non solo potè sostenere la concorrenza, ma fece alla sua volta una concorrenza dannosissima alle società francesi.

Questo mi pare un fatto che non manca di un certo peso.

Ma v'ha qualche cosa di più. Queste compagnie italiane fanno un eccellentissimo servizio: ebbene, uno il quale non è sospetto nella questione di cui si tratta, il direttore d'una di queste compagnie italiane, il signor Accossato, mi diceva che realmente il loro servizio procedeva ora con molta prosperità, malgrado che fosse stabilito dopochè esistevano tutte le compagnie francesi. Si verificava questo fatto il quale viene perfettamente in appoggio a quanto io esponeva alla Camera: da Costantinopoli, da Alessandria d'Egitto non si prendono più biglietti per Marsiglia, ma tutti li prendono per Napoli, e vi trovano due convenienze: una di venirsi a fermare un giorno a Napoli, in una bella città dove c'è molto da vedere e si può riposare; l'altra di profittare dei vapori delle compagnie italiane, sui quali si sta meglio che sui vapori francesi.

Io per conseguenza credo che questo trattato di commercio e di navigazione, quanto alla navigazione, non possa portar danno allo Stato, nè al nostro commercio marittimo di qualche importanza. Io lamento che non si sia potuto ottenere che anche il cabotaggio a vela nel Mediterraneo fosse posto sotto il regime della libera concorrenza; con ciò non voglio far accusa ai negozianti, perchè comprendo benissimo quali difficoltà avranno incontrato nell'estensione di questo regime di libertà nei negozianti francesi.

Rispetto poi alla questione della pesca sollevata dall'onorevole Ricci, essa ha un'importanza più teorica che pratica.

Io credo che sarà bene che per mezzo di note scambiate si possa determinare qual è la zona di mare in cui intendono che si possa esercitare la pesca liberamente; ma devo fargli osservare una cosa.

I pescatori di corallo per prima posizione si recano nel punto più vicino al mare in cui intendono di pescare, ed è quivi, per ottenere il permesso e stabilire il loro deposito, il loro rifugio, che pagano la tassa, e ciò senza limitar a quale distanza dalla

costa faranno la loro pesca; quindi la difficoltà dell'onorevole Ricci praticamente non ha una grande importanza.

L'onorevole Ricci ha fatto una calorosa invocazione alla Camera perchè essa faccia per la marina ciò che in altra circostanza si è fatto per l'armata di terra, cioè di proteggere l'industria nazionale per gli oggetti che riguardano la difesa nazionale, anche a costo di sacrificare qualche principio economico.

Come ministro della marina non posso che ringraziarlo; e dirò che per parte mia ho fatto il possibile per cercare che l'industria nazionale marittima progredisse. Io ho dato all'industria nazionale tutte quelle forniture le quali poteva dare, e non ho riservato alle industrie estere se non quelle che il bisogno della difesa nazionale richiedeva che assolutamente fossero fatte in tal termine di tempo in cui le industrie nazionali non le avrebbero potute eseguire.

Io ho la ferma convinzione che, senza che sia naturalizzata in Italia l'industria delle costruzioni in ferro e delle macchine a vapore per le grandi navi, essa non potrà contare sullo sviluppo di una potente marina militare e mercantile. Da che ho l'onore di reggere il portafoglio della marina ho sempre studiato e tentato di riuscire in questo grande scopo, e spero che il mio lavoro non riuscirà infruttuoso. Se fra breve, come spero, io potrò presentare al Parlamento un progetto di legge per ridurre in atto questo mio divisamento, io non dubito di avere l'appoggio e del deputato Ricci e di quelli che applaudirono alle sue parole.

MANNA, ministro per l'agricoltura, industria e commercio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANNA, ministro per l'agricoltura, industria e commercio. In assenza del ministro delle finanze prendo un momento la parola per aggiungere a quello che ha detto l'onorevole ministro della marina, che ciò che è avvenuto intorno agli zuccheri è forse una buona occasione per venire a qualche risoluzione molto utile.

Le reclamazioni continue che sorgevano per il contrabbando degli zuccheri avevano indotto il ministro delle finanze a fare una specie di esperimento, ed è quello che ha dato luogo alle doglianze dell'onorevole Ricci.

RICCI GIOVANNI. Domando la parola.

MANNA, ministro di agricoltura, industria e commercio. Ma questo esperimento appunto lo ha messo in grado di formulare delle proposizioni che al più presto saranno presentate alla Camera e che, credo, appagheranno perfettamente i desideri dell'onorevole Ricci.

Io non parlerò ora sul trattato di commercio, perchè credo che la Camera, stante l'ora tarda, vorrà rimandare a domani il seguito della discussione, solamente, se il presidente lo permette, prenderò quest'occasione per presentare alla Camera un progetto di legge generale per i docks e warrants, cioè per lo stabilimento di magazzini generali e dei certificati di deposito nel regno, progetto di legge che, spero, sarà al più presto seguito

da altro progetto per approvare la concessione e stabilimento dei docks o magazzini generali nella città di Genova.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro di agricoltura e commercio della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli uffici.

L'onorevole De Cesare ha la parola.

Voci. A domani! (*Parcecki deputati abbandonano il loro posto.*)

LAZZARO. No! no! Si continui e subito!

PRESIDENTE. Sono soltanto le cinque. Pregherei la Camera di voler permettere che continui la discussione onde guadagnar tempo. (*Sì! sì!*) Invito quindi l'onorevole De Cesare a cominciare il suo discorso.

DE CESARE. Signori, il trattato di commercio colla Francia sottoposto alla vostra sanzione è l'ultimo atto dell'amministrazione del conte di Cavour, compiuto sotto l'amministrazione dell'onorevole commendatore Rattazzi e accettato dalla presente amministrazione.

Dopo l'unione delle provincie meridionali all'Italia, il conte di Cavour, il quale vedeva quante gravi difficoltà ancora rimanevano a superare in quelle provincie, volse gli occhi verso la Francia e le accordò il cabotaggio non solo sulle coste dell'antico Stato sardo, ma eziandio della Toscana e dell'antico regno delle Due Sicilie.

Nel 1860, quando noi avevamo l'onore di essere al potere in Napoli, pubblicammo le tariffe sarde come mezzo di unificazione politica ed economica, come eccitamento alla produzione, come facilitazione al commercio. Fu un atto politico, economico e commerciale ad un tempo, le di cui conseguenze sono oramai note. La Francia capì che tutte queste cose le recavano immenso giovamento, sia sotto l'aspetto del cabotaggio, sia per la diminuzione dei diritti sulla introduzione dei prodotti francesi in Italia; mentre gl'Italiani per lo contrario pagavano fortissimi dazi d'entrata in Francia, e si piacque di usufruttare la nuova condizione felicissima che l'Italia le faceva, e di tacere.

Ma nel 1861, il conte di Cavour che credeva già superate le più gravi difficoltà del momento nelle provincie meridionali, soprattutto dopo l'assedio di Gaeta, da accorto politico si accorse che il cabotaggio esercitato dalla Francia su tutte le coste italiane, senza una legge e senza una convenzione internazionale, poteva implicare la sua responsabilità nell'avvenire. Pensando che le tariffe sarde pubblicate nelle nuove provincie giovavano grandemente all'industria e al commercio francese, senza che la Francia fosse obbligata ad un equivalente verso di noi; volendo infine che il regno italiano per virtù di trattati entrasse nella famiglia delle potenze europee, quando nessuna potenza lo aveva riconosciuto ancora, neanche la Francia, pensò di creare una Commissione, con l'incarico di rivedere tutti i trattati esistenti tra l'Italia e le potenze d'Europa, incominciando dalla Francia, il cui trattato doveva servire

TORNATA DEL 24 NOVEMBRE

quasi di fondamento e di esempio per gli altri, che il conte di Cavour si proponeva di negoziare con l'Inghilterra, con la Prussia, con la Russia, col Portogallo, col Belgio, e con altre minori potenze.

La Commissione fu composta, al principio di maggio, dei seguenti nomi:

Cav. *Rodolfo Audinot*, deputato al Parlamento nazionale; *Costantino Baer*, capo di dipartimento al Ministero di finanza; *Carlo De Cesare*, già direttore del Ministero di finanze in Napoli; prof. *Giovanni Fabrizzi*, deputato al Parlamento nazionale; *Bartolommeo Serra*, capo d'ufficio al Ministero d'agricoltura e commercio.

Il ministro Cavour, già d'accordo col ministro d'agricoltura e commercio, barone Natoli, creava questa Commissione alla quale fu chiesto: 1° se era utile di fondere tutti i trattati esistenti in un solo ed unico colla Francia; 2° di esaminare le tariffe francesi, e compararle alle italiane, e proporre tutte quelle novità che potevano tornar vantaggiose all'industria, al commercio e alla navigazione del regno italiano; 3° quali erano i compensi che noi dovevamo chiedere alla Francia in cambio del cabotaggio che ella esercitava sulle coste italiane.

La Commissione incominciò naturalmente dall'esame dei trattati. Trovava già esistenti i seguenti trattati:

Del regno sardo: 1° il trattato di navigazione e commercio del 5 novembre 1850; 2° una convenzione addizionale al trattato del 1850 in data del 20 maggio 1851; 3° un secondo trattato di commercio e navigazione concluso nel 14 febbraio 1852.

Delle Due Sicilie: 1° il trattato di commercio e navigazione del 14 giugno 1845; 2° una convenzione suppletoria al precedente trattato in data 12 maggio 1847; 3° una dichiarazione di seguito alla convenzione suppletoria in data del 12 dicembre 1851.

Della Toscana: una convenzione di commercio e navigazione del 15 febbraio 1853.

Il trattato sardo era fondato sul diritto della perfetta reciprocità tra la Sardegna e la Francia, ad eccezione delle tasse differenziali di dogana che ciascuno Stato stimerebbe utile di mantenere sulla importazione delle produzioni sotto altra bandiera che non fosse la nazionale. Oltracciò il commercio di cabotaggio fu riservato a ciascuno Stato.

Con la convenzione addizionale del 20 maggio 1851 la Sardegna s'impegnava di estendere ai prodotti del suolo e dell'industria francese importati direttamente dalla Francia negli Stati sardi le riduzioni doganali stipulate in favore del Belgio col trattato del 24 gennaio e dell'Inghilterra col trattato del 27 febbraio 1851.

Il trattato del 14 febbraio 1852 infine risguardò un reciproco abbassamento di tariffe sopra parecchi articoli.

Col trattato del 14 giugno 1845 tra le Due Sicilie e la Francia furono stabilite le basi della più perfetta reciprocità fra le due potenze, rimanendo la naviga-

zione di costa e cabotaggio riservata ai bastimenti nazionali dei rispettivi Stati. Solamente si accordò dal Governo siciliano alla Francia durante il trattato la riduzione del 10 per cento sui diritti stabiliti dalla tariffa doganale per le produzioni che dalla Francia e sue colonie s'importavano nelle Due Sicilie con bastimenti francesi, o con bastimenti napolitani e siciliani.

Con la convenzione suppletiva del 12 maggio 1847 e la dichiarazione posteriore fu esteso alle provenienze indirette il trattamento reciproco dei due Stati per ciò che risguardava i diritti di dogana e di navigazione che dalla convenzione antecedente erano limitati alle sole provenienze dirette, rimanendo sempre fermo e in pieno vigore ciò che fu stabilito pel commercio di cabotaggio nel trattato del 1845.

Queste convenzioni, come vedete, o signori, erano migliori delle sarde, comunque fatte da un Governo assoluto in tempi assoluti.

Il trattato della Toscana colla Francia infine era ad eguali condizioni, e riserbava il cabotaggio alle due potenze di comune accordo. Questo era quanto riguardava i trattati di navigazione.

Seguivano poi i trattati di commercio, ed in questi, o signori, vi era un enorme guazzabuglio che tornava a certo danno dell'industria, dell'economia e del commercio italiano.

Ora è mestieri ch'io dia alla Camera ed al paese anche sotto questo aspetto taluni schiarimenti che serviranno forse a calmare l'agitazione che provano taluni industriali per le tariffe convenzionali di questo trattato testè concluso con la Francia.

Ho dinanzi a me le proteste dei filandieri e industriali di seta, dei fabbricanti di canapa e lino, dei manifatturieri di cotone, e costoro vogliono essere illuminati sui principii che reggono il trattato. Dall'esame ch'io farò del trattato stesso gl'industriali vedranno quali cure e quanto studio mise il Governo del Re in questo affare, da quali principii sia partito, quante fatiche si siano affrontate per ottenere quello che oggi leggermente da taluni si critica, e quali saranno le conseguenze delle concessioni reciproche fatte tra il regno italiano e la Francia.

La Commissione, dopo aver esaminati i trattati di navigazione, venne a quelli di commercio, e si domandò: è possibile continuare con queste differenze notevoli tra le tariffe convenzionali che abbiamo con la Francia, risultanti dai diversi trattati? E la risposta unanime fu che doveva mettersi un argine ai danni che scaturivano dai trattamenti diversi all'unica bandiera italiana.

Poi fece una seconda domanda a sè stessa: quali sono i maggiori e più rilevanti prodotti del suolo e dell'industria italiana che ricevono un diverso trattamento nell'entrare in Francia?

E la risposta fu questa: i maggiori prodotti del regno italiano e che formano la sua vera e principale ricchezza per commercio di esportazione sono:

1° L'olio d'oliva; 2° la seta; 3° il riso; 4° i vini;

5° il bestiame in generale; 6° il lino e la canapa; 7° i frutti freschi e secchi; 8° la ruggia; 9° il sommacco e lo zafferano; 10° i frutti olearii; 11° la carne salata; 12° il formaggio; 13° le paste; 14° i marmi; 15° le pelli; 16° i cenci; 17° i cappelli di paglia e le essenze; 18° il corallo.

In che guisa erano trattati all'entrare in Francia tutti cotesti articoli provenienti da un solo ed unico Stato?

Sull'olio d'oliva d'ogni qualità degli Stati sardi, importato in Francia con navigli francesi o sardi, per mare o per terra, non si pagava, per diritto d'entrata, che 15 franchi per ogni cento chilogrammi. Invece sull'olio di oliva proveniente dalle altre provincie italiane annesse si pagavano i seguenti dazi: sull'olio fino importato con navi francesi 25 lire; con navi italiane, lire 28. Sull'olio comune, da 15 a 18 lire. Sull'olio poi fabbricato da 25 a 30.

Dunque, mentre dalle provincie sarde l'olio intro- messo in Francia non pagava, in generale, che 15 lire, gli olii delle provincie napoletane, siciliane o toscane pagavano da 15 a 30 lire.

Col trattato del 14 febbraio 1852 la Francia e la Sardegna dichiararono libere e franche di qualunque diritto di uscita e di entrata nei rispettivi Stati le sete crude, grezze o filate, le stoppe di seta in massa, crude o tinte, le sete in bozzoli, le pelli fresche e secche di agnelli e capretti rivestite o no di lana. Su le medesime produzioni delle altre provincie italiane per lo contrario pagavansi all'entrata in Francia i seguenti dazi:

Su le sete in bozzoli con bandiera francese lira 1 per ogni 100 chilogrammi: con bandiera napoletana, toscana, romana e siciliana, lire 1 e centesimi 10.

Su le stoppe franchi 1 e 10 centesimi se erano in massa e crude; su le filate e tinte, lire 3; su le sete grezze in generale centesimi 5.

Su le pelli fresche un diritto del 10 per 100 con nave francese: di 1 lira e 50 centesimi con nave napoletana, toscana o romana.

Su le pelli secche il 13 1/3 per 100 con nave francese: lo stesso diritto, più lire 2, con nave napoletana, toscana o romana.

Il Piemonte pagava 3 30 sui formaggi bianchi e di pasta molle; le altre provincie franchi 6 con nave francese: 6 e 60 centesimi con nave nazionale.

I frutti freschi originarii della Sardegna con bandiera francese pagavano franchi 2; sotto altra bandiera pagavano franchi 2 e centesimi 20.

Non proseguirò in quest'enumerazione per non trattenere di troppo la Camera. Ciò basta per dimostrare quanto fosse strano che alcune provincie dello stesso paese pagassero il doppio ed altre il terzo più di quello che pagavano le provincie sarde, il che recava un vero nocumento all'industria del paese. La Commissione, paragonando la tariffa francese con la nostra, e sviscerando l'essenza dei diversi trattati propose al Governo:

1° Di chiedere la reciprocità la più completa in fatto di cabotaggio;

2° Di voler aboliti intieramente i diritti differenziali;

3° Di voler che la questione della pesca del corallo fosse decisa nell'interesse dell'industria italiana sull'appoggio che la Francia, volendo colonizzare l'Algeria, era padrona di far tutte quelle agevolazioni che voleva a' suoi cittadini ed ai navigli nazionali, ma non poteva nè doveva d'altronde stabilire tasse diverse per lo stesso obbietto, ed obbligare i pescatori italiani a pagare 800 franchi in Algeria sopra una barca, mentre i francesi pescavano sulle coste della Sardegna senza dazio eguale.

Quindi noi proponemmo che il dazio di 800 franchi fosse ridotto a metà.

Infine la Commissione propose un numero di articoli i più importanti per l'agricoltura, l'industria ed il commercio italiano, onde veder ribassati i dazi che li aggravavano, all'entrata in Francia, dal 30 al 50, e dal 50 al 90 per cento; perciocchè, o signori, vi erano articoli nella tariffa francese che differivano dalla nostra sino al 150 per cento, come era precisamente il dazio sulle carte.

I trattati di commercio, o signori, non sono delle contrattazioni in cui uno deve guadagnare ed un altro perdere; non c'è un commercio utile e l'altro sterile, uno fecondo e l'altro infecondo, uno amico e l'altro nemico. Il commercio in generale giova a tutte le parti contraenti le quali stipulano una convenzione. Se mi accordate un vantaggio, io ve ne accordo un altro; e tali vantaggi non possono essere simili, non possono essere identici: e cotesta differenza fa dire ai neofiti in faccende doganali e commerciali che la Francia ha guadagnato più di noi, e noi abbiamo grandemente perduto.

Ma messa ad esame e guardata la cosa non dal lato della scienza, ma della pratica, vedrete che il trattato, nel modo come abilmente è stato conchiuso, ha tanti rilevanti e numerosi vantaggi per l'Italia, da valere il pregio di notarli. All'uopo io pregherò la Camera di ascoltarli, onde possa esaminarli partitamente. Ma questo compito sarà fatto domani, perchè l'ora è tarda. Semplicemente voglio dire alla Camera che i trattati di commercio, dice Roberto Peel, sono gli affari, non altro che gli affari di una grande famiglia. Un capo di famiglia che cosa fa? Vuol vendere cara la sua produzione, e comperare mercata quella altrui; ma se non può vender cara la sua produzione, fa almeno di comperar mercata quella altrui. Se dunque per taluni articoli noi non abbiamo potuto ottenere dalla Francia delle larghe concessioni, questa non è una ragione per cui noi dobbiamo rifiutare le concessioni che ci ha fatte.

Se dunque noi non possiamo far entrare i nostri articoli in Francia col 60, col 70 e con l'80 per 100 di ribasso alle tariffe, facciamo che i prodotti francesi entrino almeno a buon mercato in Italia; perchè il nostro guadagno sarà maggiore di quello della Francia stessa.

TORNATA DEL 24 NOVEMBRE

AmMESSo dunque questo principio, e dopo aver parlato di ciò che fece la Commissione, di cui ebbi l'onore di far parte, intorno a questo trattato per modificare le tariffe, prego la Camera a volermi riserbare a domani di sottoporre al suo sguardo i grandi vantaggi che dal trattato stesso si ritrarranno.

Voci: A domani! a domani!

**LETTURA E SVOLGIMENTO DI UN DISEGNO DI LEGGE
DEL DEPUTATO CRISPI RELATIVO AI DESTITUITI
POLITICI SICILIANI E MARCHIGIANI.**

PRESIDENTE. Cinque uffizi avendo autorizzata la lettura di una proposta di legge presentata dal deputato Crispi, mi permetta la Camera che gliene dia comunicazione:

« Art. 1° Saran pubblicati ed avran vigore nelle provincie siciliane il decreto dittatoriale del 16 settembre 1860, di numero 44, ed il decreto luogotenenziale del 28 dicembre anno stesso, di n° 77, pubblicati nelle provincie napoletane.

« Art. 2° I beneficii dei decreti di cui all'articolo precedente si estenderanno a tutti gli individui che avendo occupato impieghi civili o militari furono in qualunque epoca destituiti o rimossi di ufficio per causa di libertà prima del 27 maggio 1860. »

Inviterei l'onorevole Crispi ad indicare il giorno in cui intende di sviluppare la sua proposta di legge.

CRISPI. L'argomento è tale che non credo possa incontrare opposizioni in questo recinto, e perciò son pronto in qualunque giorno, anche adesso se la Camera volesse ascoltarmi. Io non avrei che pochissime parole a dire.

PRESIDENTE. Allora lo porremo dopo il trattato.

CRISPI. Lo ripeto: io sarei pronto anche adesso, se la Camera non avesse difficoltà.

PRESIDENTE. Se la Camera lo crede, siccome il deputato Crispi dice che non ha che poche cose a dire, potrebbe udire lo sviluppo di questo progetto anche adesso.

Voci. Sì! sì!

CRISPI. La Camera sa che Sua Maestà Carlo Alberto nell'ottobre 1848 sanzionava una legge colla quale a coloro i quali avendo occupato uffici civili o militari erano stati destituiti o rimossi per causa di libertà veniva dato il diritto per il periodo di tempo che restarono fuori d'impiego ad aver calcolato come utile questo tempo nella liquidazione della pensione.

Questa legge, la quale venne posteriormente promulgata in molte parti della Penisola, nel settembre e nel dicembre 1860, fu con alcune modificazioni estesa alle provincie napoletane. Le sole provincie che al presente non ne godano il beneficio sono la Sicilia e le Marche.

Io chiedeva nella mia proposta di legge che col testi decreti vengano pubblicati in Sicilia, ed or chiedo altresì che abbia anche autorità nelle Marche. Non è giusto che coteste provincie restino fuori del dritto comune.

Domando quindi che la Camera voglia avere la compiacenza di prendere in considerazione la mia proposta, e mandarla agli uffici, affinché a suo tempo possa essere votata.

Una voce. Anche in Toscana manca.

CRISPI. Un mio collega mi fa presente che anche in Toscana manca cotesta legge. Certo non sarò io che mi opporrei a che venga estesa anche a quella regione italiana. La Camera potrà ordinare che la mia proposta profitti ai cittadini di quelle provincie del regno che ancora non ne godano il beneficio.

La mia intenzione è di mettere i destituiti politici delle provincie testè enunciate nelle condizioni fatte ai destituiti per causa di libertà nel Piemonte, nella Lombardia e in tutte le altre località nelle quali la legge di Carlo Alberto dell'ottobre 1848 venne promulgata.

PRESIDENTE. Domando ora se la proposta dell'onorevole Crispi è appoggiata da 15 membri.

(È appoggiata).

MANNA, ministro per l'agricoltura, industria e commercio. Prego la Camera ad avere la bontà di aspettare che sia presente il ministro delle finanze, prima di prendere alcuna deliberazione.

CRISPI. Non si tratta che della presa in considerazione.

MANNA, ministro per l'agricoltura industria e commercio. Si potrebbe fare anche qualche osservazione sulla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Allora è meglio aspettare domani.

La seduta è levata alle ore 5 20.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1° Svolgimento di una proposta di legge del deputato Crispi per estendere alla Sicilia il decreto dittatoriale 16 settembre 1860 e il decreto luogotenenziale 28 dicembre 1860;

2° Seguito della discussione sul progetto di legge relativo al trattato di commercio e di navigazione concluso colla Francia.

Discussione dei progetti di legge:

3° Cessione al Governo dell'esercizio della ferrovia da Novara a Cavo d'Alzo:

4° Affrancamento dei canoni enfiteutici, censi, decime ed altre prestazioni dovute a corpi morali;

5° Estensione a tutto il regno della legge sulle private industriali.